

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE TERZA n. 16 del 17-04-2024

Supplemento n. 97

mercoledì, 17 aprile 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	5
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.	
DECRETO 4 aprile 2024, n. 7255 - certificato il 8 aprile 2024 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021 - Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1066892 - CUP CIPE: D55D24000020007.	6
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)	
DECRETO 8 aprile 2024, n. 7645 - certificato il 11 aprile 2024 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1078220 - CUP CIPE D72H24000280007) e assegnazione contributo.	23
DECRETO 8 aprile 2024, n. 7646 - certificato il 11 aprile 2024 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1077506 - CUP CIPE D22H24000160007) e assegnazione contributo.	36
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Pistoia e Prato	

DECRETO 8 aprile 2024, n. 7647 - certificato il 11 aprile 2024 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022 Bando completo: approvazione istruttoria e concessione contributo per il progetto CUP Artea 1075368 CUP Cipe D32H24000120007.	49
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle Macchine Agricole (UMA)	
DECRETO 8 aprile 2024, n. 7715 - certificato il 11 aprile 2024 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 12815 del 28/06/2022 e s.m.i. - Sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza". Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto beneficiario (CUP A.R.T.E.A. 1128938 - CUP CIPE D13C24000540007) e assegnazione contributo, progetto n. 8 acronimo SustAgri.	60
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.	
DECRETO 8 aprile 2024, n. 7716 - certificato il 11 aprile 2024 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022" (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) (Sott. 6.4 - operazione 6.4.1) - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1129712 - CUP CIPE D14F24000250007, assegnazione premio di insediamento e contributo.	78
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Pistoia e Prato	
DECRETO 8 aprile 2024, n. 7717 - certificato il 11 aprile 2024 Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020. Misura 4.1.1. annualità 2022 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole". Approvazione istruttoria di ammissibilità ed Atto di Concessione Cup Artea 1078536 Cup Cipe D52H24000210007.	95
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione Leader. Usi Civici.	
DECRETO 8 aprile 2024, n. 7718 - certificato il 11 aprile 2024 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022. Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078781 - CUP CIPE: D22H24000130007 e assegnazione contributo.	108

DECRETO 8 aprile 2024, n. 7719 - certificato il 11 aprile 2024 Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022" (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1128920 - CUP CIPE D54F24000480007, assegnazione premio di insediamento e contributo.	125
REGIONE TOSCANA - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse Idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti Climatici.	
DECRETO 12 aprile 2024, n. 7860 - certificato il 12 aprile 2024 Reg. UE 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità". Estensione facoltativa di un anno dell'impegno assunto dai beneficiari dei bandi 2019 e 2022. Modifiche ai D.D. 5585/2019 e D.D. 6123/2022.	141
DECRETO 12 aprile 2024, n. 7861 - certificato il 12 aprile 2024 Reg. UE 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 13 2 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Bando annualità 2024.	145
DECRETO 12 aprile 2024, n. 7862 - certificato il 12 aprile 2024 Reg. UE 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica". Bando annualità 2024.	160

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7255 - Data adozione: 04/04/2024

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021 - Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1066892 - CUP CIPE: D55D24000020007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008015

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - articolo 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg.(UE)1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" ed in particolare l'Allegato A, che costituisce parte integrante dell'atto, in cui sono definite le direttive comuni per l'attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la misura 8;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Vista la Delibera di Giunta n. 1289 del 06/12/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana -Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità 2021”;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e ss.mm.ii.;

Visto l'Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della Commissione, con mail del 09/08/2018, relativo al regime SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici " che attiva il nuovo regime di aiuto;

Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018 “Attuazione del regime SA.51793 e modifica del regime n. SA.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana”;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 2220 del 23 dicembre 2020, articolo 59, paragrafo 4 lettera «e bis), la dotazione finanziaria per l'attuazione del bando della Sottomisura 8.3 per l'annualità 2021, essendo risorse aggiuntive EURI, è al 100% in quota EU e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014/2022 garantisce la copertura finanziaria della Sottomisura oggetto del bando 2021 e che la sopra citata quota di finanziamento EU non transita dal bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;

Visto il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2021” e ss.mm.ii.;

Vista la Decisione di giunta regionale n. 6 del 26/06/2023 ad oggetto “ FEASR 2014 - 2022. Disposizioni per l'accelerazione della spesa in vista della corretta chiusura della programmazione ”e specificatamente il punto 1 del dispositivo;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla

sottomisura 8.3 - annualità 2021 del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 49 del 30/05/2022 ed i successivi scorrimenti approvati con Decreto Artea n. 66 del 29/05/2023, n. 91 del 22/08/2023 e n. 146 del 20/12/2023 ;

Vista la graduatoria di ulteriore scorrimento delle domande presentate, approvata con Decreto Artea n. 10 del 12/01/2024 a seguito di attuazione della Decisione di giunta regionale n. 6/2023 sopra richiamata;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 Novembre 2021 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modificate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modifiche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali.”;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/71582 del 19/04/2022 - CUP ARTEA n. 1066892 - CUP CIPE: D55D24000020007, a valere sulla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”- Annualità 2021 presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 11/10/2023 prot. n. 0464942;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Dato atto che quest’Ufficio ha provveduto alla verifica a campione delle autocertificazioni attestanti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, di cui alla decisione RT n. 4/2016, secondo le modalità indicate nell’allegato alla Deliberazione GRT n. 1058/2011 “Direttiva per l’applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”, come da verbali agli atti dell’ufficio competente per l’istruttoria;

Vista la la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta beneficiaria il 05/01/2024 con prot. n. 5391 e il 12/03/2024 prot. n.0164118 ;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, redatta dall'istruttore incaricato, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, sulla base del sopralluogo effettuato il 17/01/2024 dalla documentazione integrativa trasmessa;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull'uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 28378616 del 03/04/2024 con id 31191713 e Visura Deggendorf - Vercor n. 28378636 del 03/04/2024 con id 31191720;

Visto il "Codice univoco interno della concessione SIAN CAR: 13749 - SIAN-COR" N. 1979713 così come rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per l'accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 "Condizioni di accesso" del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis "*Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi*" delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'Atto per l'assegnazione dei contributi al beneficiario;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1066892 - CUP CIPE: D55D24000020007 presentata a valere sulla Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Annualità 2021", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 318.662,15 e del contributo concedibile in € 250.000,00 (massimo ammissibile) con **punti 32**, sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione Attività di verifica e controllo e per l'ambito territoriale di Grosseto e Siena. Ufficio" come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 8 del 12/10/2023 e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 19/04/2022 prot. n. 003/71582 sul Bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" – Annualità 2021 CUP ARTEA n. 1066892 - CUP CIPE: D55D24000020007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 250.000,00 (massimo ammissibile) a fronte di una spesa ammessa di € 318.662,15 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'Atto di Assegnazione del contributo" (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Atto di Assegnazione
f23c0c17f3c286dd2d68ad882f4b1a2ddd74789fe1c94cd4e81f59cb9881fc41

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici/Atto di Assegnazione / CUP: 1066892 - Progetto: Giglio di Mare - Pineta del Tombolo

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa GIGLIO DI MARE SRLS (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in GROSSETO P.I.: 01595390533

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 8.3 - Annualità 2021 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 49 del 30/05/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 19/04/2022, protocollo n. 003/71582 del 19/04/2022 CUP ARTEA n. 1066892, CUP CIPE n. D55D24000020007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S08305eNG - 8.3 - Prevenz.del danni a foreste da incendi, calamità natur eventi catastr - FA 5e - exNGEU

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
24 - Spese generali	31123,83 €	31123,83 €	31123,83 €	31123,83 €	Base - 100.00 %
30 - Spese generali					
221 - Spese generali connesse all'investimento					
51 - RICAVI	-23700,00 €	-23700,00 €	-23700,00 €	-23700,00 €	Base - 100.00 %
42 - Materiale legnoso					
272 - Valore del materiale legnoso ricavato dal intervento					
40 - Azioni di prevenzione contro gli incendi boschivi. Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio	311238,32 €	311238,32 €	311238,32 €	311238,32 €	Base - 100.00 %
21 - Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio					
652 - Sfolli e diradamenti in fustaie pure o a prevalenza di conifere					
Totale netto ricavi	318662,15 €	318662,15 €	318662,15 €	318662,15 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 250000.00, di cui quota FEASR pari a euro 107800.00

Il punteggio assegnato è pari a punti 32.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Ai sensi della tabella indicata al paragrafo 18 delle vigenti Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure di investimento, che rimette agli uffici territoriali la data di scadenza per la presentazione della domanda di saldo, e al fine di consentire l'istruttoria della domanda e l'invio degli elenchi di liquidazione ad ARTEA in tempo utile per pagamento, tenuto conto della conclusione della vigente programmazione, la data per la presentazione

della domanda di saldo è fissata a pena di
decadenza del contributo al 31-12-2024.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 19/04/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 20/04/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 31/10/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 31/10/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 31/10/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/12/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroga

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e dalle disposizioni del bando, una sola proroga per massimo 180 giorni del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento

determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arte.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.arte.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST0000001595390533053011010A/TipoDUA

IdUtente@20240314115302260



2016PSRMIST0000001595390533053011010A/TipoDUA



IdUtente@20240314115302260



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)

Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7645 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1078220 - CUP CIPE D72H24000280007) e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008125

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” – annualità 2022”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25 aprile 2022 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Richiamato in particolare l’allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l’altro, dell’Allegato A) del D.D. n. 7532/2022: - n. 9739 del 20/05/2022 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR PSR 2014/2022 - bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

- n. 12674 del 23/06/2022 ad oggetto: “Reg. (Ue) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014/2022. Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” – proroga per la presentazione delle domande di aiuto”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.1 annualità 2022 del PSR 2014/2022 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 003/129544 del 19/07/222, CUP A.R.T.E.A. n. 1078220 - CUP CIPE n. D72H24000280007, dal beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specifiche ivi riportate;

Richiamato il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione e i decreti di Artea n. 114 del 08/11/2022, 65 del 29/05/2023 e 18 del 25/01/2024 di scorrimento della graduatoria preliminare, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Ritenuto quindi di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 40.045,70 a fronte della spesa ammessa di euro 80.091,40, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo, con il punteggio ivi attribuito e le relative tempistiche;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023 avente ad oggetto " Reg. Ue 1305/2013. Psr Feasr 2014-2022. Disposizioni finali per la chiusura del programma" e il relativo allegato "Procedure specifiche per salvaguardare la regolare chiusura della programmazione Feasr 2014-2022 e per l'accelerazione della spesa";

Considerato che la delibera sopra richiamata per gli atti di concessione relativi agli scorrimenti dei bandi a partire dalla data di pubblicazione della stessa sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale stabilisce:

- che il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo non può superare il 31/12/2024;
- l'obbligo -sia per le imprese private che per gli enti pubblici- della presentazione di una domanda di pagamento dell'anticipo del 50% dell'importo concedibile;

Vista l'accettazione scritta degli obblighi di cui sopra da parte del beneficiario pervenuta con PEC prot. n. 0103782 del 12/02/2024;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/129544 del 19/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1078220 - CUP CIPE n. D72H24000280007 a valere sul bando operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022" di cui al Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 40.045,70 a fronte della spesa ammessa di euro 80.091,40, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento e variante.

3) Di dare atto che il beneficiario indicato nell'allegato A, con PEC prot. n. 0103782 del

12/02/2024, ha accettato l'obbligo di richiesta dell'anticipo e il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023.

4) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

5) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A assegnazione beneficiario
e2d9cc5b809640cda25649ac3d6cd23f88f9cb88cb35891a215f1504bd6b8eb4

03/04/24, 15:08

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della
competitività dell'aziende agricole/Atto di
Assegnazione / CUP: 1078220 - Progetto:
ACQUISTO DOTAZIONI**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa SOCIETA AGRICOLA SANTA VITTORIA DI ARRIGHI ANGELO E RICCARDO S.S. (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CASTEL FOCOGNANO P.I.: 00349760512

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");

- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 19/07/2022, protocollo n. 003/129544 del 19/07/2022 CUP ARTEA n. 1078220, CUP CIPE n. D72H24000280007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 21.750,00	€ 21.750,00	Zona montana - 10.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00	€ 250,00	Zona montana - 10.00 %
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					Zona
105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta					

03/04/24, 15:08

ARTEA

(NO Costi Standard)

24 - Spese generali

30 - Spese generali

650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)

€ 1.591,40

€ 1.591,40

€ 795,70

€ 795,70

montana -
10.00 %Base -
40.00 %Zona
montana -
10.00 %

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni

aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti

662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione

ed elaborazione dati

€ 500,00

€ 500,00

€ 250,00

€ 250,00

Base -
40.00 %Zona
montana -
10.00 %

Totali netto ricavi

€ 80.091,40

€ 80.091,40

€ 40.045,70

€ 40.045,70

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 40045.70, di cui quota FEASR pari a euro 17267.71

Il punteggio assegnato è pari a punti 24.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai sensi della D.G.R. n. 1512/2023:

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo è fissato al 31/12/2024, in deroga alle direttive e disposizioni comuni e a quanto riportato nel presente atto in merito alla possibilità di eventuali proroghe.

- è fatto obbligo della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo del 50% dell'importo concedibile pena la decadenza del contributo

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

03/04/24, 15:08

ARTEA

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 19/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 20/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 30/04/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

03/04/24, 15:08

ARTEA

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroga

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e dalle disposizioni del bando, una sola proroga per massimo 180 giorni del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

03/04/24, 15:08

ARTEA

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

03/04/24, 15:08

ARTEA

- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 - 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 - 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 - 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 - 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 - 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 - 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 - 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;
 - 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.arteatoscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibili con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

03/04/24, 15:08

ARTEA

Stampa Definitiva del 02/04/2024 16:05:35 [rif. DTipoDUA A275458/36674 U62527]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)**Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7646 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i. - Operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Annualità 2022 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta (CUP A.R.T.E.A. 1077506 - CUP CIPE D22H24000160007) e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008129

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 – Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” – annualità 2022”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25 aprile 2022 avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Richiamato in particolare l’allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l’altro, dell’Allegato A) del D.D. n. 7532/2022: - n. 9739 del 20/05/2022 ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR PSR 2014/2022 - bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” approvato con DD n. 7532/2022. Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari e impianti arborei”;

- n. 12674 del 23/06/2022 ad oggetto: “Reg. (Ue) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014/2022. Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” – proroga per la presentazione delle domande di aiuto”;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0”;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.1 annualità 2022 del PSR 2014/2022 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 003/129988 del 21/07/222, CUP A.R.T.E.A. n. 1077506 - CUP CIPE n. D22H24000160007, dal beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specifiche ivi riportate;

Richiamato il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione e i decreti di Artea n. 114 del 08/11/2022 e 65 del 29/05/2023 di scorrimento della graduatoria preliminare, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 25941 del 27/12/2022 di riposizionamento in graduatoria della domanda e sua collocazione tra quelle al momento non finanziabili;

Richiamato il decreto di Artea n. 18 del 25/01/2024 di ulteriore scorrimento della graduatoria preliminare, in base al quale la domanda di cui sopra è diventata di nuovo “potenzialmente finanziabile”;

Considerato che, dalla valutazione della documentazione inserita sul sistema informativo A.R.T.E.A. e delle successive integrazioni, è emersa la non ammissibilità di parte degli investimenti previsti e, nello specifico:

- il mancato riconoscimento dei costi per la realizzazione delle recinzioni fisse a protezione di impianti di specie vegetali poliennali, dovuto al fatto che le recinzioni richieste a investimento saranno a protezione dell’erba medica così come specificato nelle integrazioni presentate. Tale coltura pur avendo un ciclo di produzione superiore all’annuale (mediamente 3-4 anni) non rientra fra gli impianti di specie vegetali poliennali, così come intesi dal bando di misura, in quanto non può essere garantita la sua permanenza sulla stessa superficie per tutto il periodo vincolativo (5 anni

dal pagamento del Saldo);

- le Spese Tecniche e Generali pertanto vengono ridotte;

Pertanto la spesa ammissibile è pari a euro 95.388,00 per un contributo di euro 47.694,00;

Considerato che, per quanto sopra detto, con nota prot. n. 180086 del 20/03/2024 è stata inviata all'azienda comunicazione relativa alla non ammissibilità di parte delle spese programmate con la domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili e le relative motivazioni;

Accertato che, ad oggi, non sono pervenute da parte del beneficiario in questione né osservazioni in merito al preavviso di riduzione della spesa ammessa, né indicazioni sulla ripartizione del contributo ammesso tra le operazioni attivate, e risultano ormai scaduti i termini concessi per la presentazione delle stesse, previsti dall'art. 10 bis della Legge 241/1990;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Ritenuto quindi di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 47.694,00 a fronte della spesa ammessa di euro 95.388,00, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo, con il punteggio ivi attribuito e le relative tempistiche;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023 avente ad oggetto " Reg. Ue 1305/2013. Psr Feasr 2014-2022. Disposizioni finali per la chiusura del programma" e il relativo allegato "Procedure specifiche per salvaguardare la regolare chiusura della programmazione Feasr 2014-2022 e per l'accelerazione della spesa";

Considerato che la delibera sopra richiamata per gli atti di concessione relativi agli scorrimenti dei bandi a partire dalla data di pubblicazione della stessa sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale stabilisce:

- che il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo non può superare il 31/12/2024;

- l'obbligo -sia per le imprese private che per gli enti pubblici- della presentazione di una domanda di pagamento dell'anticipo del 50% dell'importo concedibile;

Vista l'accettazione scritta degli obblighi di cui sopra da parte del beneficiario pervenuta con PEC prot. n. 0117235 del 19/02/2024;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/129988 del 21/07/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1077506 - CUP CIPE n. D22H24000160007 a valere sul bando operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022" di cui al Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 47.694,00 a fronte della spesa ammessa di euro 95.388,00, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento e variante.

3) Di dare atto che il beneficiario indicato nell'allegato A, con PEC prot. n. 0117235 del 19/02/2024, ha accettato l'obbligo di richiesta dell'anticipo e il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023.

4) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

5) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A assegnazione beneficiario
9993d20b52ba71398fec32b6339c40e109dbe8c8f8355357349e15ad191cbe15

03/04/24, 14:32

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della
competitività dell'aziende agricole/Atto di
Assegnazione / CUP: 1077506 - Progetto: Para
Daniele**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa PARA DANIELE (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SANSEPOLCRO P.I.: 02080820513

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");

- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;

- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");

- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;

- la domanda di aiuto presentata in data 21/07/2022, protocollo n. 003/129988 del 21/07/2022 CUP ARTEA n. 1077506, CUP CIPE n. D22H24000160007, di seguito indicata come "Domanda";

- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
24 - Spese generali					Base - 40.00 %
30 - Spese generali					Zona montana - 10.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	€ 2.930,02	€ 1.588,00	€ 1.465,01	€ 794,00	
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					Zona montana - 10.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					Zona montana - 10.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 750,00	€ 750,00	

03/04/24, 14:32

ARTEA

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali				Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 550,00	€ 550,00
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali				Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali				Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari				Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali				Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 850,00	€ 850,00
662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati				Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali				Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
38 - Escavatori				Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali				Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali				Zona montana - 10.00 %
20 - Miglioramenti fondiari a totale utilizzo della produzione agricola				Base - 40.00 %
8 - Superfici	€ 55.534,49	€ 0,00	€ 27.767,25	€ 0,00
278 - Recinti per la protezione delle colture da danni da fauna selvatica				Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali				Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 800,00	€ 800,00	€ 400,00	€ 400,00
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali				Zona montana - 10.00 %
Totali netto ricavi	€ 152.264,51	€ 95.388,00	€ 76.132,26	€ 47.694,00

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 47694.00, di cui quota FEASR pari a euro 20565.65

Il punteggio assegnato è pari a punti 24.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai sensi della D.G.R. n. 1512/2023:

- il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo è fissato al 31/12/2024, in deroga alle direttive e disposizioni comuni e a quanto riportato nel presente atto in merito alla possibilità di eventuali proroghe.
- è fatto obbligo della presentazione della domanda di pagamento dell'anticipo del 50% dell'importo concedibile pena la decadenza del contributo.

-a saldo dovrà essere dimostrata la compatibilità e la funzionalità del sistema posizionamento gps per facilitare la guida manuale marca New Holland mod. xcn750 con monitor touch screen e ricevitore Nav 550 dgps e la trattore Landini Chibli targa ax634z e che lo stesso sia in grado di consentire la guida assistita parallela in modo tale che sia confermata l'ammissibilità del contributo e l'ottenimento del punteggio di cui al MACROCRITERIO VI C2.

Nel Piano delle Coltivazioni precedente alla Domanda di Saldo dovrà risultare che parte delle aree coltivate ad Erba Medica sono riservate a piante da seme ai fini dell'ottenimento del punteggio relativo al Macro criterio VII A1.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

<https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>

2/7

03/04/24, 14:32

ARTEA

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, oltreché gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 21/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 22/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 30/04/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

03/04/24, 14:32

ARTEA

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroga

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e dalle disposizioni del bando, una sola proroga per massimo 180 giorni del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni. L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

<https://www2.artea.toscana.it/anagrafe/index.asp>

4/7

03/04/24, 14:32

ARTEA

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoca come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

03/04/24, 14:32

ARTEA

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempimento) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteacert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post.
 6. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

03/04/24, 14:32

ARTEA

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 02/04/2024 13:50:29 [rif. DTipoDUA A452053/288354 U57576]



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI PISTOIA E PRATO

Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 9152 del 27-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7647 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022 Bando completo: approvazione istruttoria e concessione contributo per il progetto CUP Artea 1075368 CUP Cipe D32H24000120007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008183

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Richiamata la Deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione prende atto del testo del PSR approvato dalla Commissione europea con la Decisione di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”, con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e dato mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e il successivo Ordine di servizio con il quale la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale individua gli Uffici competenti per l’istruttoria;

Richiamate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e successive modifiche, ed in particolare il paragrafo 6 “Procedure per l’istruttoria delle domande di aiuto”;

Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uffici istruttori;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018, con il quale vengono approvate le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del Regolamento (UE) 640/2014”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 19 aprile 2022 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – annualità 2022”;

Visto il Decreto n. 7532 del 25 aprile 2022 che approva il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022” e ss.mm.ii;

Vista la domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.1 annualità 2022 del PSR 2014/2022 della Regione Toscana presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea con protocollo ARTEA n. 003/126716 del 04/07/2022 CUP ARTEA 1075368, dal beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con le specifiche ivi riportate;

Richiamato il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione e i decreti di Artea n. 114 del 08/11/2022, n. 65 del 29/05/2023, n. 18 del 25/01/2024 e n. 453 del 18/03/2024 di scorrimento della graduatoria preliminare, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Dato atto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni e dal Bando;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito della sottomisura 4.1 del PSR non sono considerati aiuti di Stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Ritenuto quindi di assegnare al beneficiario indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo ivi riportato di euro 8.666,68 a fronte della spesa ammessa di euro 21.666,70, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell’allegato medesimo, con il punteggio ivi attribuito e le relative tempistiche;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18 dicembre 2023 avente ad oggetto “Reg. Ue 1305/2013. Psr Feasr 2014-2022. Disposizioni finali per la chiusura del programma” e il relativo allegato “Procedure specifiche per salvaguardare la regolare chiusura della programmazione Feasr 2014-2022 e per l’accelerazione della spesa”;

Considerato che la Delibera sopra richiamata, per gli atti di concessione relativi agli scorrimenti dei bandi a partire dalla data di pubblicazione della stessa sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, stabilisce:

- che il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo non può superare il 31/12/2024;

- l'obbligo - sia per le imprese private che per gli enti pubblici - della presentazione di una domanda di pagamento dell'anticipo del 50% dell'importo concedibile;

Vista l'accettazione scritta degli obblighi di cui sopra da parte del beneficiario pervenuta con PEC prot. 194569 del 28/03/2024;

Considerato che, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

- 1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/126716 del 04/07/2022 CUP ARTEA 1075368 CUP CIPE D32H24000120007 a valere sul bando operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" - annualità 2022", secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il contributo di euro 8.666,68 a fronte della spesa ammessa di euro 21.666,70, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento e variante;
- 3) Di dare atto che il beneficiario indicato nell'allegato A, con PEC prot. 194569 del 28/03/2024, ha accettato l'obbligo di richiesta dell'anticipo e il termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023;
- 4) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative in materia, nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;
- 5) Di comunicare alla ditta beneficiaria gli esiti istruttori approvati con il presente decreto e la conclusione del procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Atto di Concessione

1fbd7644d9b1f288f58bc38a93dd2835e87676e99b7d3e0bd795d976b9d35f8d

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Pistoia e Prato

Uff. reg. agricoltura di Pistoia e Prato



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1075368 - Progetto: MEZZI AZIENDALI**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Pistoia e Prato

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa KAKHOTSKAYA IRYNA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MONTECATINI-TERME P.I.: 01700970476

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 04/07/2022, protocollo n. 003/126716 del 04/07/2022 CUP ARTEA n. 1075368, CUP CIPE n. D32H24000120007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUIUTO**Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 10.405,10	€ 10.405,10	€ 4.162,04	€ 4.162,04	Base - 40.00 %
570 - Macchinari COSTI STANDARD					
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 3.560,00	€ 3.560,00	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 1.321,60	€ 1.321,60	€ 528,64	€ 528,64	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali

4 - Macchine, attrezzature ed impianti € 1.040,00 € 1.040,00 € 416,00 € 416,00 Base - 40.00 %
105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)

Totali netto ricavi € 21.666,70 € 21.666,70 € 8.666,68 € 8.666,68

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 8666.68, di cui quota FEASR pari a euro 3737.07

Il punteggio assegnato è pari a punti 22.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

per effetto della delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023 è obbligatorio presentare domanda di pagamento dell'anticipo del 50% dell'importo concedibile entro la data prevista dall'atto di assegnazione;

per effetto della delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo è fissato al 31/12/2024, in deroga alle direttive e disposizioni comuni e a quanto riportato nel presente atto in merito alla possibilità di eventuali proroghe

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, oltreché gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 04/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 05/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 04/04/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fidejussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fidejussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con

il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroga

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e dalle disposizioni del bando, una sola proroga per massimo 180 giorni del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori - SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è

responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della

documentazione amministrativa;

- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.arteatoscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE
E AREZZO. INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE
(UMA)**Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8623 del 20-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7715 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Decreto Dirigenziale n. 12815 del 28/06/2022 e s.m.i. - Sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza".
Annualità 2022- Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto beneficiario (CUP A.R.T.E.A. 1128938 - CUP CIPE D13C24000540007) e assegnazione contributo, progetto n. 8 acronimo SustAgri.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008306

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Visto l'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi dei servizi di consulenza";

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1123 del 28 ottobre 2021 "Reg. (UE) n.1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 della Regione Toscana. Approvazione prima modifica delle "Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 20 giugno 2022 " Reg. (UE) n. 1305/2013 P.S.R. 2014/2022 della Regione Toscana: Disposizioni specifiche per l'attivazione della sottomisura 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza";

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12815 del 28/06/2022 avente ad oggetto "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - Approvazione bando attuativo della sottomisura 2.1 - Sostegno ad avvalersi dei servizi di consulenza" Annualità 2022";

Richiamato in particolare l'allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione e gli allegati al bando, identificati con la numerazione da 1 a 7 e contenenti la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande medesime;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l'altro, dell'Allegato A) del D.D. n. 12815/2022:

- n. 18940 del 23/09/2022 ad oggetto "Reg. UE 1305/2013 – FEASR PSR 2014-2022 della Regione Toscana – Bando attuativo della sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza" - annualità 2022 – Proroga termini per la presentazione delle domande di aiuto";
- n. 23931 del 01/12/2022 ad oggetto "Reg. UE 1305/2013 – FEASR PSR 2014-2022 della Regione Toscana – Bando attuativo della sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza" - annualità 2022 – Ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto";

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 144 del 24/11/2021 con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – ver. 5.0";

Visto il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 28/11/2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la domanda di aiuto a valere sulla sottomisura 2.1 annualità 2022 presentata, entro i termini previsti, sul sistema informativo Artea protocollo ARTEA n. 003/156442 del 01/12/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1128938 - CUP CIPE D13C24000540007, progetto n. 8 dal beneficiario indicato nell'allegato A, con le specifiche ivi riportate, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, per una spesa richiesta pari ad € 656.640,00 ed il relativo contributo di € 525.312,00;

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4583 del 09/03/2023 e s.m.i., con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione valutate dalla commissione di valutazione, in base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere "potenzialmente finanziabile";

Viste le integrazioni volontarie presentate con note prot. n. 0189253 del 26/03/2024 e prot. n. 0189212 del 26/03/2024, con le quali il beneficiario comunica la rinuncia di alcuni destinatari finali alla partecipazione al progetto, con una conseguente riduzione della spesa;

Considerato altresì, che non viene accolta la richiesta di sostituzione delle aziende rinunciarie, in quanto le nuove aziende proposte non sono in possesso dei requisiti necessari;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nel menzionato allegato A, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Considerato che nel caso di attività di cui al bando sottomisura 2.1 paragrafo 2.2 “Destinatari finali dei servizi di consulenza”, punto 2. “titolari di imprese forestali...”, l'aiuto è concesso in esenzione con riferimento al regime SA.52009(2018/XA) in base a quanto previsto dalla vigente normativa sugli aiuti di stato, in particolare ai sensi del Reg. 702/2014;

Considerato che per le attività rivolte alle imprese forestali (Tematica 12 “Silvicoltura”), è necessario procedere alla registrazione dell'aiuto individuale al destinatario finale sul catalogo SIAN, con il rilascio da parte del registro di un “Codice univoco interno della concessione” a seguito di consultazione preventiva per l'accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati, che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, e in particolare il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull'uso del SIAN per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf sul destinatario finale “imprese forestali” (Tematica 12 “Silvicoltura”), come riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il “Codice univoco interno della concessione”, rilasciato dal portale SIAN (SIAN CAR 1001620), a seguito di consultazione preventiva per l'accertamento delle condizioni previste dalla

normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, per l'importo complessivo di € 6.717,60 relativo ai destinatari finali "imprese forestali", come riportato nel medesimo allegato B;

Ritenuto quindi di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, il contributo ivi riportato di euro 524.102,40 a fronte della spesa ammessa di euro 655.128,00, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito;

Visto l'allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 del bando "Impegni dei beneficiari" nel quale sono riportati gli impegni che il capofila e i partner beneficiari sono tenuti a rispettare, pena la decadenza dai benefici ottenuti;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis "Procedure inerenti l'atto di assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

Dato atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

DECRETA

1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/156442 del 01/12/2022, CUP A.R.T.E.A. n. 1128938 - CUP CIPE D13C24000540007 progetto n. 8 a valere sul bando sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza". Annualità 2022 di cui al Decreto Dirigenziale n. 12815 del 28 giugno 2022 e s.m.i., secondo quanto indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di assegnare al beneficiario indicato nell'allegato A, il contributo ivi riportato di euro 524.102,40 a fronte della spesa ammessa di euro 655.128,00, prevista per la realizzazione degli interventi come meglio descritti nell'allegato medesimo e con il punteggio ivi attribuito; allegato A, in cui è riportata, tra l'altro, la tempistica per la presentazione delle domande di pagamento, proroga e variante.

3) Di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alle vigenti normative in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura e alle Disposizioni Comuni.

4) Di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

5) Di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A

atto di assegnazione
6967a6777cb1f934443064cef545f81c6ff7cfb7628d393471d032e36b3b7e4
- B

Destinatari finali Sian
675e3a563f3f2129d2ec3d8a0611ae1c0312339cf66c7e3eb5600a213c63f076

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo



PSR 2014-2020 - Misura 2.1 - Annualità 2022 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza/Atto di Assegnazione / CUP: 1128938 - Progetto: SustAgri - Sustineri Agricoltura: consulenza aziendale in Toscana

Uff. reg. agricoltura di Firenze e Arezzo

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 2.1 - Annualità 2022 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa FONDAZIONE PER I SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in ROMA P.I.: 10091571009

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto dirigenziale n. 12815 del 28.06.2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 2.1 - Annualità 2022 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza (di seguito "BANDO");
- il decreto Regione Toscana n. 4583 del 09.03.2023 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 01/12/2022, protocollo n. 003/156442 del 01/12/2022 CUP ARTEA n. 1128938, CUP CIPE n. D13C24000540007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;
- le Direttive comuni per l'attivazione della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 1123 del 28.10.2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DIRETTIVE COMUNI MISURE 1 e 2");

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S02102a - 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza - FA 2a					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
243 - Agricoltura di precisione: analisi delle prassi migliorative nei cicli produttivi agricoli e tecnologie abilitanti	89964,00 €	89964,00 €	71971,20 €	71971,20 €	Base - 80.00 %
117 - Innovazione tecnologica e informatica, agricoltura di precisione					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
225 - Management aziendale: gestione amministrativa e finanziaria, accesso al credito, problematiche gestionali con particolare riferimento alla intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro	36288,00 €	36288,00 €	29030,40 €	29030,40 €	Base - 80.00 %
109 - Investimenti e competitività					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
242 - Predisposizione della domanda e domanda grafica, fasi successive all'ammissione al finanziamento compreso il rispetto degli impegni assunti	756,00 €	756,00 €	604,80 €	604,80 €	Base - 80.00 %
116 - Elementi normativi ed opportunità del PSR 2014-2020					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
246 - Miglioramento economico ambientale: gestione forestale sostenibile e clima, pianificazione aziendale, innovazioni tecniche, opportunità derivanti dal PSR, energia da fonti rinnovabili e fruizione turistico/ricreativa e sociale	5508,00 €	5508,00 €	4406,40 €	4406,40 €	Base - 80.00 %
118 - Silvicultura					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
245 - Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, adeguamento nuove normative forestale nazionale e regionale, "Due Diligence" e sicurezza sul lavoro in ambito forestale	1512,00 €	1512,00 €	1209,60 €	1209,60 €	Base - 80.00 %
118 - Silvicultura					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
241 - Miglioramento tecnico economico dell'azienda: tecniche di allevamento, gestione delle risorse foraggere e della fase di alimentazione, benessere animale, profili sanitari e miglioramento della riproduzione animale, qualità e valorizzazione delle produzioni	1836,00 €	1836,00 €	1468,80 €	1468,80 €	Base - 80.00 %
115 - Zootecnica					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
241 - Miglioramento tecnico economico dell'azienda: tecniche di allevamento, gestione delle risorse foraggere e della fase di alimentazione, benessere animale, profili sanitari e miglioramento della riproduzione animale, qualità e valorizzazione delle produzioni	1512,00 €	1512,00 €	1209,60 €	1209,60 €	Base - 80.00 %
115 - Zootecnica					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
Totali netto ricavi	137376,00 €	137376,00 €	109900,80 €	109900,80 €	
S02102b - 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza - FA 2b					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
235 - Supporto alla redazione del piano di sviluppo aziendale	1512,00 €	0,00 €	1209,60 €	0,00 €	Base - 80.00 %
113 - Primo insediamento					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
Totali netto ricavi	1512,00 €	0,00 €	1209,60 €	0,00 €	
S02103a - 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza - FA 3a					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
223 - Tecniche di marketing e internazionalizzazione delle imprese; promozione e valorizzazione delle produzioni agricole di qualità	1836,00 €	1836,00 €	1468,80 €	1468,80 €	Base - 80.00 %
109 - Investimenti e competitività					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
224 - Supporto e sviluppo delle filiere corte	756,00 €	756,00 €	604,80 €	604,80 €	Base - 80.00 %
109 - Investimenti e competitività					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					

2016PSRMIST0000097481620587051002010K/TipoDUA

IdUtente@20240403185841517

Pag 3 di 10

226 - Supporto alla certificazione bio, dop ecc...	1836,00 €	1836,00 €	1468,80 €	1468,80 €	Base - 80.00 %
109 - Investimenti e competitività					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
224 - Supporto e sviluppo delle filiere corte	12852,00 €	12852,00 €	10281,60 €	10281,60 €	Base - 80.00 %
109 - Investimenti e competitività					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
Totali netto ricavi	17280,00 €	17280,00 €	13824,00 €	13824,00 €	

S02103b - 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza - FA 3b

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
234 - Protocolli di valutazione dei rischi in azienda e impostazione degli adempimenti obbligatori	27540,00 €	27540,00 €	22032,00 €	22032,00 €	Base - 80.00 %
112 - Sicurezza sul lavoro e dell'azienda					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
233 - Obblighi derivanti dalla normativa vigente	8316,00 €	8316,00 €	6652,80 €	6652,80 €	Base - 80.00 %
112 - Sicurezza sul lavoro e dell'azienda					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
Totali netto ricavi	35856,00 €	35856,00 €	28684,80 €	28684,80 €	

S02104x - 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza - Priorità 4

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
229 - Piani di concimazione e piani di utilizzazione agronomica	27540,00 €	27540,00 €	22032,00 €	22032,00 €	Base - 80.00 %
110 - Direttive acque					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
222 - Agricoltura e allevamento biologico	38556,00 €	38556,00 €	30844,80 €	30844,80 €	Base - 80.00 %
108 - Pratiche benefiche per ambiente e clima					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
237 - Valorizzazione dell'agrobiodiversità animale e vegetale	33048,00 €	33048,00 €	26438,40 €	26438,40 €	Base - 80.00 %
114 - Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e agrobiodiversità					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
240 - Obblighi derivanti dalla normativa sulla condizionalità e sulla sicurezza alimentare, pratiche e tecniche dell'azienda sostenibili per l'ambiente e rispondenti ai cambiamenti climatici, prevenzione degli attacchi di predatori	756,00 €	756,00 €	604,80 €	604,80 €	Base - 80.00 %
115 - Zootecnica					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
221 - Conservazione del suolo e sistemi colturali conservativi	5508,00 €	5508,00 €	4406,40 €	4406,40 €	Base - 80.00 %
108 - Pratiche benefiche per ambiente e clima					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
218 - Obblighi aziendali derivanti da CGO e BCAA	85428,00 €	85428,00 €	68342,40 €	68342,40 €	Base - 80.00 %
119 - Condizionalità					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
220 - Verifica e adattamento dei sistemi colturali ai cambiamenti climatici	69768,00 €	69768,00 €	55814,40 €	55814,40 €	Base - 80.00 %
108 - Pratiche benefiche per ambiente e clima					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
222 - Agricoltura e allevamento biologico	35532,00 €	35532,00 €	28425,60 €	28425,60 €	Base - 80.00 %
108 - Pratiche benefiche per ambiente e clima					
610 - Servizio di consulenza Base (A)					
240 - Obblighi derivanti dalla normativa sulla condizionalità e sulla sicurezza alimentare, pratiche e tecniche dell'azienda sostenibili per l'ambiente e rispondenti ai cambiamenti climatici, prevenzione degli attacchi di predatori	3672,00 €	3672,00 €	2937,60 €	2937,60 €	Base - 80.00 %
115 - Zootecnica					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					
Totali netto ricavi	299808,00 €	299808,00 €	239846,40 €	239846,40 €	

S02105a - 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza - FA 5a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
228 - Tecniche innovative di irrigazione, gestione risorse idriche finalizzate al risparmio idrico, gestione degli invasi idrici aziendali	60588,00 €	60588,00 €	48470,40 €	48470,40 €	Base - 80.00 %
110 - Direttive acque					
611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)					

Totali netto ricavi	60588,00 €	60588,00 €	48470,40 €	48470,40 €	
S02105d - 2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza - FA 5d					
Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
232 - Strategie di difesa fitosanitaria in agricoltura biologica e integrata 111 - Uso prodotti fitosanitari, difesa integrata e biologica 610 - Servizio di consulenza Base (A)	21924,00 €	21924,00 €	17539,20 €	17539,20 €	Base - 80.00 %
230 - Normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 111 - Uso prodotti fitosanitari, difesa integrata e biologica 610 - Servizio di consulenza Base (A)	27216,00 €	27216,00 €	21772,80 €	21772,80 €	Base - 80.00 %
231 - Tecniche per l'impiego e il controllo dei prodotti fitosanitari e impatti ambientali e sulla salute umana 111 - Uso prodotti fitosanitari, difesa integrata e biologica 611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)	7344,00 €	7344,00 €	5875,20 €	5875,20 €	Base - 80.00 %
232 - Strategie di difesa fitosanitaria in agricoltura biologica e integrata 111 - Uso prodotti fitosanitari, difesa integrata e biologica 611 - Servizio di consulenza Specialistica (B)	47736,00 €	47736,00 €	38188,80 €	38188,80 €	Base - 80.00 %
Totali netto ricavi	104220,00 €	104220,00 €	83376,00 €	83376,00 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 524102.40, di cui quota FEASR pari a euro 225992.95

Il punteggio assegnato è pari a punti 59.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Comunicare per PEC le eventuali variazioni delle consulenze con riferimento alla tematica 12 Silvicoltura;

Comunicare a consulenza.misura2.1@regione.toscana.it:

- il programma delle attività (date, orari, luoghi, personale coinvolto e destinatari) con almeno 3 giorni di preavviso;
- le eventuali variazioni, entro il giorno precedente, per consentire la programmazione delle attività di controllo in loco senza preavviso;

Comunicare eventuale superamento del massimale di contributo FEASR per servizi di consulenza (fissato in euro 4.500,00), nell'arco dell'intero periodo di programmazione, per ciascuna azienda;

Comunicare eventuali nominativi delle aziende cessate o che non presentino più i requisiti per la tipologia della consulenza richiesta nel corso dello svolgimento delle attività;

Comunicare eventuali rinnovi delle attestazioni di frequenza di corsi di aggiornamento per i consulenti soggetti a tale verifica;

Nell'attività del consulente non possono essere riconosciuti i tempi dei trasferimenti e la relativa spesa.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

- durante lo svolgimento delle attività è necessario utilizzare le procedure informatiche messe a disposizione della Regione Toscana. Le disposizioni operative verranno inviate tramite apposita comunicazione.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

La data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili decorre dal giorno successivo alla data di approvazione dell'atto di assegnazione dei contributi.

Il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/03/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 30/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 30/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/03/2025

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Non è previsto anticipo del contributo.

Paragrafo 6 - Modifiche ai progetti e varianti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Modifiche ai progetti" del bando, può richiedere modifiche al progetto approvato. Qualsiasi variazione in corso di realizzazione del progetto comporta una modifica che può influire sulle caratteristiche del progetto che sono state oggetto di valutazione ai fini dell'ottenimento del punteggio e della conseguente ammissione a finanziamento ovvero precludere la realizzazione delle verifiche ispettive in loco. Pertanto, le variazioni devono essere portate all'attenzione dell'UCI competente.

A questo proposito è necessario distinguere:

- le variazioni per le quali è necessaria la tempestiva comunicazione all'Amministrazione,
 - le variazioni per le quali è obbligatoria una comunicazione preventiva all'Amministrazione (di norma dovrà pervenire almeno 7 gg prima)
 - le variazioni subordinate a necessaria autorizzazione dell'Amministrazione (varianti in senso tecnico)
- L'eventuale domanda di variante (per le ipotesi di cui al suddetto punto c) dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

In particolare, le variazioni al progetto sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Non sono considerate modifiche al progetto originario, bensì adattamenti tecnici: le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa, se contenute entro un importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola tipologia e comunque non superiore al 25% della spesa totale prevista, entrambe riferite per il singolo tipo di operazione o sottomisura quando non presente il tipo di operazione.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroga

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una proroga del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontati tutti i servizi di consulenza effettuati, quindi devono essere forniti tutti i documenti probanti le attività svolte per ogni singolo servizio di consulenza.

In considerazione degli impegni presi in fase di domanda di aiuto (par. 7.2 n. 18, 22 e 23 del bando), il beneficiario deve sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento. Le spese devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di una quota di attività già effettuata (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" del bando.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" del bando.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento" del bando, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le attività effettuate, inserendo nel sistema informativo di ARTEA le informazioni e la documentazione indicata al paragrafo "Domanda di pagamento" del bando.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di

sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento" del bando, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando, Direttive Misure 1 e 2 e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST0000097481620587051002010K/TipoDUA

IdUtente@20240403185841517

Foglio1

ALLEGATO B			
118-Silvicoltura Destinatari finali Servizio di consulenza specialistica (B) importo complessivo € 5.508,00	Codice univoco interno della concessione	Visura Aiuti	Visura Deggendorf
CASTELLA ANTONIO	1979937	28388459 del 04/04/2024	28388461 del 04/04/2024
IL GUALDO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	1979913	28388470 del 04/04/2024	28388466 del 04/04/2024
PROGRI SHKELZEN	1979914	28388469 del 04/04/2024	28388478 del 04/04/2024
118-Silvicoltura Destinatari finali Servizio di consulenza base (A) importo complessivo € 1.209,60	Codice univoco interno della concessione	Visura Aiuti	Visura Deggendorf
CASTELLA ANTONIO	1979938	28388465 del 04/04/2024	28388464 del 04/04/2024
PROGRI SHKELZEN	1979980	28388482 del 04/04/2024	28388479 del 04/04/2024

Pagina 1

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7716 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022" (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) (Sott. 6.4 - operazione 6.4.1) - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1129712 - CUP CIPE D14F24000250007, assegnazione premio di insediamento e contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008307

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Regolamento di esecuzione 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto che il regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 spostando conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile per il periodo di programmazione 2014-2022;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022 che prevede l'estensione del periodo di programmazione alle annualità 2021 e 2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la DGR n.696 del 20/06/2022 con cui la Giunta Regionale dà mandato al Settore "Autorità di Gestione FEASR Sostegno allo Sviluppo delle attività agricole" a notificare alla Commissione europea le proposte di modifica e integrazione al testo della versione 10.1 del PSR 2014/2022 che riguardano anche le schede delle sottomisure 4.1.2 6.1 e 6.4.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 "Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017 e sue ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 895 del 01/08/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani. Annualità 2022” secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A della stessa;

Visto il decreto n. 15637 del 03/08/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022";

Visto il decreto n. 23930 del 01/12/2022 “Reg.(UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale - Bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2022 di cui al decreto dirigenziale n.15637 del 03/08/2022: proroga della data di presentazione delle domande”;

Visto il decreto n. 20174 del 10/10/2022 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale. Bando condizionato " Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani. Annualità 2022": aumento della dotazione finanziaria”;

Visto il decreto di Artea n. 1 del 9/01/2023 Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022 . Decreto RT n. 15637 del 3/8/2022 e s.m.i. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco;

Visto il decreto di Artea n. 18 del 08/02/2023 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022”. Decreto RT n. 15637 del 3/8/2022 e s.m.i. – Scorrimento graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate ed approvata con precedente decreto n. 1 del 9/01/2023”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/155466 del 29/11/2022, CUP ARTEA 1129712 CUP CIPE D14F24000250007, a valere sul bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022", inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla

ditta beneficiaria con Prot. 0144072 del 21/03/2023;

Viste le integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta beneficiaria con note Prot. 0289204 del 20/06/2023 e Prot. 0039106 del 24/01/2024;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell'art. 10Bis della L. 241/90, inviata alla ditta beneficiaria con Prot. 0174923 del 18/03/2024, con la quale si è comunicato che, a seguito delle verifiche istruttorie, la domanda presentata non risulta totalmente ammissibile a finanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa, come di seguito indicato:

Descrizione degli interventi NON ammessi o che hanno subito riduzioni	Spesa non ammessa (€)	Motivazione:
4.1.2 - 105-Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	70,00	Ammessa la cifra più bassa dei tre preventivi trasmessi
6.4.1 - 25-Attrezzature, strumenti didattici	450,00	nel preventivo scelto è presente la voce "trasporto in loco vs sede con ns corriere" quotata €450,00: questa spesa non è ammissibile come specificato in "PSR 14-20. Dossier Istruttorio Versione 01% del 02/11/2018 di ATEA
6.4.1 - 60-Impiantistica elettrica, idraulica e termosanitaria e simili	10.612,82	le spese sono state ridotte per le seguenti motivazioni: - dal computo metrico sono state scorporate le spese ammissibili relative alla realizzazione dell'agricampeggio da quelle non ammissibili relative al collegamento dell'abitazione/agriristoro; - nella relazione integrativa, è stato indicato che a fronte di una concessione comunale per la gestione dei reflui pari a 12 abitanti equivalenti, 6 abitanti equivalenti sono imputabili all'abitazione /agriristoro e 6 abitanti equivalenti all'agricampeggio, pertanto saranno ammissibili solo le spese imputabili a questi ultimi; - presenza di voci nel computo metrico non ammissibili o sovrapponibili con altre presenti nel preventivo scelto; - presenza nel progetto di spese non ammissibili in base a quanto previsto nel bando in oggetto
6.4.1 - 221-Spese generali connesse all'investimento	1.105,42	Spese generali rimodulate in relazione all'importo della spesa ammessa

Considerato che l'azienda ha comunicato di accettare gli esiti istruttori con nota Prot. 0186110 del 22/03/2024;

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, mediante compilazione del modulo istruttorio nel sistema informativo ARTEA, e raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Numero di insediamenti: 2
Premio all'insediamento: € 80.000,00
Spesa complessiva ammessa: € 82.349,31
Contributo complessivo concesso: € 42.174,25

Spesa ammessa operazione 4.1.2: € 9.995,92
Contributo operazione 4.1.2: € 5.997,55

Spesa ammessa operazione 6.4.1: € 72.353,39
Contributo operazione 6.4.1: € 36.176,70

Punteggio Attribuito con l'istruttoria: N. 22

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea: N. 22

Preso atto del rapporto informativo dell'istruttore tecnico, da cui si evincono gli interventi finanziabili sulla sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" - operazione 4.1.2 e sulla sottomisura 6.4 "Sostegno agli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole-operazione 6.4.1;

Considerato che il contributo concesso nell'ambito della sottomisura 4.1 del P.S.R. 2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Considerato, altresì, che il contributo concesso a valere sulla sottomisura 6.4 rientra tra gli Aiuti di Stato erogati in regime di "De minimis", ai sensi del Reg. (CE) n.1407/2013;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" che detta le modalità attuative di tale norma;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui agli art. 14 e 15 del medesimo D.M per il beneficiario del presente atto, nello specifico la visura de minimis e la visura Deggendorf;

Visto il codice COR 22316500 attribuito per l'aiuto oggetto di concessione nell'ambito della sottomisura 6.4, così come rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), conseguentemente all'inserimento nello stesso dell'aiuto oggetto di concessione;

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che, a seguito di richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, il DURC è risultato regolare per uno dei due soci amministratori dell'azienda medesima, mentre è risultato non effettuabile per la società e per l'altro socio amministratore, in quanto non ancora imprenditore agricolo professionale e conseguentemente non intestatario di posizione contributiva INPS, per cui la valutazione della stessa regolarità contributiva è da ritenersi comunque ad esito positivo;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis *"Atto di assegnazione dei contributi"* delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di incarico di Elevata Qualificazione SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO PER L'AMBITO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/155466 del 29/11/2022, CUP ARTEA 1129712 - CUP CIPE D14F24000250007, a valere sul bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022", presentata dal beneficiario indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di assegnare alla ditta beneficiaria il premio di € 80.000,00 per l'insediamento di due giovani agricoltori, un contributo complessivo di € 42.174,25 (di cui € 5.997,55 a valere sull'operazione 4.1.2 e € 36.176,70 a valere sull'operazione 6.4.1), a fronte di una spesa complessiva ammessa di € 82.349,31, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) del presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ATTO DI ASSEGNAZIONE

1986be4744dcb7fb84dfa55c1f02c74f41f287b3b9ae64efaebadae66f2154e1

Pag 1 di 10

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****PSR 2014-2020 - Pacchetto Giovani Annualità 2022 -
Aiuto all'avviamento di imprese per giovani
agricoltori/Atto di Assegnazione / CUP: 1129712 -
Progetto: Agricampeggio e differenziazione produttiva Le
Dune**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Pacchetto Giovani Annualità 2022 - Aiuto
all'avviamento di imprese per giovani agricoltori****IL DIRIGENTE ASSEGNA**

Alla ditta/impresa SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LE DUNE (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in CINIGIANO P.I.:
01708440530

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI**VISTO**

- Decreto n. 15637 del 03.08.2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Pacchetto Giovani Annualità 2022
- Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 1 del 09.01.2023 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 29/11/2022, protocollo n. 003/155466 del 29/11/2022 CUP ARTEA n. 1129712, CUP CIPE n. D14F24000250007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO**Paragrafo 1 - Individuazione del/dei premio/i, degli investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni****1) Individuazione del /dei premio/i, degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla Domanda presentata, il premio, gli interventi ammessi e il relativo contributo sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo istruttorio di ammissibilità e trascritti in questo Contratto:

ARTCA - Domanda N. 2016PSRMIST00000017084405300530070103

Stampa DefinitivaStampa Definitiva del 05/04/2024 10.19.16 [rif. DTipoDUA 3473430/772888 U59705]

2016PSRMIST00000017084405300530070103DTipoDUA

IdUtente@20240405101838307

A) Premio All'Insediamento

L'entità del premio è fissata in € 80000.00 dal momento che il piano prevede l'insediamento dei seguenti giovani agricoltori:

N° Ordine	Nome e Cognome soggetto insediato	Importo Premio assegnato
1	NICOLO' CHIRICO	40000.00
N° Ordine	Nome e Cognome soggetto insediato	Importo Premio assegnato
2	GAIA MINNITI	40000.00

1) Il premio viene erogato in due tranches:

- La prima, pari al 70% dell'importo del premio viene liquidata dopo il contratto per l'assegnazione di contributi, a seguito di domanda di pagamento anticipo premio da presentarsi esclusivamente tramite il sistema Artea, previa costituzione di polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare pari al 100% del valore dell'importo del premio presentata conformemente al modello approvato da ARTEA.
- La seconda tranche, pari al 30% dell'importo del premio, a saldo è condizionata alla corretta attuazione del piano aziendale.

E' prevista la possibilità di non presentare la polizza fideiussoria qualora la domanda di saldo sia presentata contestualmente alla domanda di pagamento della prima tranche del premio.

- 2) Non è richiesta la rendicontazione del premio, trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa, ma è richiesta la rendicontazione degli investimenti e/o spese collegate alle singole sottomisure attivate con il Pacchetto Giovani ed indicate nel Piano di Sviluppo Aziendale.
- 3) Il premio erogato alla società oggetto di insediamento corrisponde alla somma dei premi che spettano a ciascun giovane ammesso.

B) Investimenti ammessi e relativo contributo

Gli interventi ammessi e il relativo contributo per ciascuna sottomisura sono:

Sottomisura 4.1

A) Tipo di operazione 4.1.2 "Investimenti nelle aziende agricole in cui si insedia un giovane"

Descrizione degli interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	% contributo	Contributo assegnato (€)
22 - Produzione vegetale 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	4220,00 €	4150,00 €	Base - 60.00 %	2490,00 €
22 - Produzione vegetale 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 102 - Macchinari e attrezzature per lavorazione del terreno	4000,00 €	4000,00 €	Base - 60.00 %	2400,00 €
22 - Produzione vegetale 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali	600,00 €	600,00 €	Base - 60.00 %	360,00 €
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	1245,92 €	1245,92 €	Base - 60.00 %	747,55 €

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro € 5997.55, di cui quota FEASR pari a € 2586.14

Sottomisura 6.4

A) Tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

2016PSRMIST00000017084405300530070103DTipoDUA

IdUtente@20240405101838307

Descrizione degli interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	% contributo	Contributo assegnato (€)
3 - A3 - Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)	7677,00 €	7227,00 €	Base - 50.00 %	3613,50 €
4 - Macchine, attrezzature ed impianti				
25 - Attrezzature, strumenti didattici				
3 - A3 - Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)	4950,00 €	4950,00 €	Base - 50.00 %	2475,00 €
8 - Superfici				
113 - Percorsi aziendali con finalità didattico naturalistica				
2 - A2 - Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agriturismo	35776,00 €	25163,18 €	Base - 50.00 %	12581,59 €
4 - Macchine, attrezzature ed impianti				
60 - Impiantistica elettrica, idraulica e termosanitaria e simili				
3 - A3 - Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)	10076,63 €	10076,63 €	Base - 50.00 %	5038,32 €
3 - Fabbricati ed opere murarie				
73 - Interventi per la sicurezza, l'agibilità, l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche				
24 - Spese generali	7683,00 €	6577,58 €	Base - 50.00 %	3288,79 €
30 - Spese generali				
221 - Spese generali connesse all'investimento				
3 - A3 - Interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative/didattiche (fattorie didattiche)	5283,00 €	5283,00 €	Base - 50.00 %	2641,50 €
8 - Superfici				
18 - Aree da destinare a coltivazioni o allevamento non produttivo				
2 - A2 - Interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'attività di agriturismo	13076,00 €	13076,00 €	Base - 50.00 %	6538,00 €
4 - Macchine, attrezzature ed impianti				
51 - Impianti di servizio per attività di agriturismo				

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro € 36176.70, di cui quota FEASR pari a € 15599.39

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto ricevuta in data 29/11/2022 ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi precedenti alla ricezione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto nel paragrafo "Termine iniziale: decorrenza dell'ammissibilità della spesa e inizio attività" del bando, si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio attività o dei lavori, sono espressamente elencate al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando "Aiuto all'avviamento per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani" annualità 2019.

Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" e "Interventi e spese non ammissibili" del bando.

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 36176.70

II) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria".

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà comunque garantire la chiusura entro il 31/03/2025, come previsto dal parag. 5.9.2 del bando di misura.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 29/11/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 30/11/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 03/03/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 03/03/2025

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e del punto 5.9.2 del Bando di cui al Decreto n. 15637 del 03.08.2022 (Allegato A) una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);

- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al

paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile. La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni. Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali. Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:
 - Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
 - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);
 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:
 - instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
 - effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.
 3. Natura dei dati personali trattati:
 - dati personali in genere;
 - dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
 - dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;
 4. Modalità di trattamento:
 - i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
 - i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
 5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;
 6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:
 - ARTEA
 - AGEA
 - Ragioneria dello Stato;
 - MIPAAF
 - Unione Europea
 7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
 8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;
 9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):
 - per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
 - per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.
- Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:
- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.
- La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.
- Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:
- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
 - https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio

competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000017084405300530070103/DTipoDUA

IdUtente@20240405101838307



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI PISTOIA E PRATO

Responsabile di settore Alessandro COMPAGNINO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 9152 del 27-05-2021

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7717 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020. Misura 4.1.1. annualità 2022
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole ". Approvazione istruttoria di ammissibilità ed Atto di Concessione Cup Artea 1078536 Cup Cipe D52H24000210007.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008348

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 25/05/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato approvato il programma di Sviluppo rurale della Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 4 agosto 2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con Decisione 20/10/2021 C(2021) 7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1. Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - annualità 2022”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Disposizioni specifiche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1. “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” - annualità 2022;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 avente ad oggetto:”Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 – Approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1. “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022”;

Richiamato in particolare l’allegato A al decreto di cui sopra, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal bando in questione;

Richiamati inoltre i seguenti decreti di modifica, tra l'altro, dell'allegato A) del D.D. n. 7532/2022:

- n. 9739 del 20/05/2022 ad oggetto "Reg. (UE)1305/2013 – FEASR PSR 2014/2022 – Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) – annualità 2022" approvato con DD. n. 7532/2022. "Modifica del riferimento delle tabelle costi standard frantoi oleari ed impianti arborei";
- n. 12674 del 23/06/2022 ad oggetto: "Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Feasr 2014/2022. Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) – annualità 2022 – proroga per la presentazione delle domande di aiuto";
- n. 20323 del 13/10/2022: "Reg. (UE) n. 1305/2013 FEASR – PSR 2014/2022 – Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo) - annualità 2022". Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria;
- n. 10479 del 18/05/2023: "Reg (UE) n. 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – Bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1. Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole (bando completo). Incremento dotazione finanziaria e scorrimento graduatoria";

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo "Competenze" e s.m.i.;

Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di sviluppo rurale 2014-2020;

Visti i Decreti del Direttore di Artea:

- n. 144 del 24/10/2021, che modifica il precedente Decreto n. 65 del 15/06/2018, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – versione 5.0";
- n. 134 del 28/11/2018 "Reg. (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014";

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;

Richiamati i decreti di Artea:

- n. 95 del 12/09/2022 con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate relative al bando in questione;
- n. 114 del 08/11/2022,
- n. 65 del 29/05/2023 con cui è stato approvato lo scorrimento della graduatoria preliminare al finanziamento di cui al precedente decreto n. 114/2022, in base ai quali la domanda di cui sopra risulta essere "potenzialmente finanziabile";
- n. 18 del 25/01/2024 con cui è stato approvato l'ulteriore scorrimento della graduatoria di cui al precedente decreto n. 65/2023;

Preso atto che, il richiedente (Cup. Artea 1078536 Cup Cipe D52H24000210007), ha presentato una domanda di aiuto (prot. ARTEA n. 003/130983 del 23/07/2022), con richiesta di sostegno sul

Bando attuativo del P.S.R. 2014/2022 della Regione Toscana: “Misura 4.1.1. annualità 2022” “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” così articolata:

- spesa richiesta € 324.289,45;
- contributo richiesto € 125.554,12;
- punteggio priorità dichiarato 23 punti;

Visto il bando del tipo di operazione 4.1.1. annualità 2022, approvato con Decreto dirigenziale n. 7532/2022, che prevede al punto 3.3. un massimale di contributo di € 150.000,00 subordinato al numero di occupati e tirocini attivati che, nel presente investimento risultano per classe da 0 < 3;

Considerato che, dalla valutazione della documentazione inserita sul sistema informativo A.R.T.E.A in data 12/02/2024 con prot. n. 104171 è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento e richiesta integrazioni ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1512 del 18/12/2023;

Considerato che l'azienda entro il termine indicato con nota prot. n. 10471 del 15/02/2024, ha fatto pervenire la documentazione richiesta con prot. n. 142528 del 29/02/2024;

Vista la documentazione presente in domanda e quella successivamente acquisita con le integrazioni, sopra descritte, risulta quanto segue:

- la spesa ammessa, di € 324.207,25, il contributo riconoscibile di € 125.554,12 (riallineato a quanto richiesto in domanda iniziale);
- il punteggio riconosciuto risulta di 23 punti;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneficiario indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dall'istruttore incaricato attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Dato atto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di misura;

Dato atto che, per quanto attiene la certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto, nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell'ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'art. 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza ed in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'art. 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE”;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni”, che detta modalità attuative di tale norma;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13 e 15 del medesimo D.M. la visura Aiuti (VERCOR: 28396951 del 05/04/2024) Compresa la visura Deggendorf (codice VERCOR n. 28396972 del 05/04/2024);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1512 del 18/12/2023 avente ad oggetto “Reg UE 1305/2013. PSR Feasr 2014- 2022. Disposizioni finali per la chiusura del programma” e relativo allegato “Procedure specifiche per salvaguardare la regolare chiusura della programmazione Feasr 2014- 2022 e per l’accelerazione della spesa”;

Dato atto che ai sensi della delibera sopra richiamata il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a saldo da parte dei beneficiari è fissato al 31/12/2024, in deroga alle direttive e disposizioni comuni e a quanto riportato nell’allegato A al presente atto in merito alla possibilità di eventuali proroghe;

Considerato che per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A si rinvia alla vigente normativa in materia, nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura ed alle Disposizioni Comuni;

Richiamato il paragrafo 7.2 bis: “Procedure inerenti l’atto di assegnazione dei contributi” delle Disposizioni Comuni sopra richiamate in cui si stabilisce che l’U.C.I.I provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario;

DECRETA

- 1) di approvare, l’istruttoria di ammissibilità con **esito positivo**, per la domanda di aiuto prot. A.R.T.EA. n. 003/130983 del 23/07/2022 (Cup Artea 1078536 – Cup Cipe D52H24000210007) per il progetto P.S.R. 2014/2022: “Misura 4.1.1. Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - bando annualità 2022”, secondo quanto indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assegnare al beneficiario, di cui alla domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A n. 003/130983 del 23/07/2022, il contributo ivi riportato di € 125.554,12 a fronte di una spesa ammessa di € 324.207,25, compreso entro il massimale di contributo per classi di occupati e tirocini attivati previsto al punto 3.3. del bando PSR 2014/2022 del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022, approvato con decreto dirigenziale n. 7532/2022, previsto per la realizzazione degli interventi, come meglio descritti nell’allegato A, in cui è riportato, tra l’altro, la tempistica per la presentazione della domande di pagamento, proroga e variante.
- 3) di confermare al beneficiario il punteggio di 23 punti;
- 4) di rinviare, per quanto non indicato nel presente atto e relativo allegato A, alla vigente normativa in materia nonché alle disposizioni previste nel Bando di misura ed alle Disposizioni Comuni;
- 5) di inviare il presente atto tramite PEC al beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, tramite l’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

a *Atto di concessione*
cd78e9a1325a3e44f03f5a1e800e99c0f58c2fbb60cf2ebfb0772bff98a8d3cd

05/04/24, 13:18

ARTEA

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Pistoia e Prato

Uff. reg. agricoltura di Pistoia e Prato



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della
competitività dell'aziende agricole/Atto di
Assegnazione / CUP: 1078536 - Progetto: Mona
Verde 411 anno 2022**

Regolamento (UE) N. 1305/2013

Uff. reg. agricoltura di Pistoia e Prato

Stampa Definitiva

**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole**

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa **PODERE DI MONA VERDE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA** (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in PISTOIA P.I.: 01722990478

**I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO
RIPORTATI**

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 23/07/2022, protocollo n. 003/130983 del 23/07/2022 CUP ARTEA n. 1078536, CUP CIPE n. D52H24000210007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 31.700,00	€ 31.700,00	€ 12.680,00	€ 12.680,00	Base - 40.00 %
106 - Macchinari, attrezzature per operazioni colturali					
54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali					
4 - Macchine, attrezzature ed impianti	€ 14.892,00	€ 14.810,00	€ 5.956,80	€ 5.924,00	Base - 40.00 %
99 - Macchinari e attrezzature per la preparazione dei mangimi					
24 - Spese generali					
30 - Spese generali	€ 9.202,45	€ 9.202,25	€ 3.680,98	€ 3.680,90	Base - 40.00 %
650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)					

05/04/24, 13:18

ARTEA

54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
151 - Macchinari ed attrezzature per uso zootecnico

€ 23.296,00 € 23.296,00 € 9.318,40 € 9.318,40 Base - 40.00 %

54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
9 - Abbeveratoi e/o mangiatoie

€ 6.987,00 € 6.987,00 € 2.794,80 € 2.794,80 Base - 40.00 %

56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati

€ 9.765,00 € 9.765,00 € 3.906,00 € 3.906,00 Base - 40.00 %

54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
151 - Macchinari ed attrezzature per uso zootecnico

€ 23.000,00 € 23.000,00 € 9.200,00 € 9.200,00 Base - 40.00 %

54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
98 - Macchinari e attrezzature per la mungitura e l'allattamento artificiale

€ 64.208,00 € 64.208,00 € 25.683,20 € 25.683,20 Base - 40.00 %

56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli

€ 12.150,00 € 12.150,00 € 4.860,00 € 4.860,00 Base - 40.00 %

52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
663 - Agricoltura di precisione - Sistemi di guida / posizionamento macchinari

€ 3.350,00 € 3.350,00 € 1.340,00 € 1.340,00 Base - 40.00 %

56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli

€ 85.835,00 € 85.835,00 € 34.334,00 € 34.334,00 Base - 40.00 %

54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
151 - Macchinari ed attrezzature per uso zootecnico

€ 18.320,00 € 18.320,00 € 7.328,00 € 7.328,00 Base - 40.00 %

54 - Produzione agricola zootecnica: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
665 - Zootecnia di precisione

€ 16.844,00 € 16.844,00 € 6.737,60 € 6.737,60 Base - 40.00 %

56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali
4 - Macchine, attrezzature ed impianti
91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati

€ 4.740,00 € 4.740,00 € 1.896,00 € 1.896,00 Base - 40.00 %

Totali netto ricavi € 324.289,45 € 324.207,25 € 129.715,78 € 129.682,90

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 125554.12, di cui quota FEASR pari a euro 54138.94

Il punteggio assegnato è pari a punti 23.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

05/04/24, 13:18

ARTEA

Ai sensi della delibera GRT 1512/2023 il termine di presentazione della domanda di pagamento è improrogabile al 31/12/2024.

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:**Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, oltreché gli elementi sotto riportati:

a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;

b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;

c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 23/07/2020

05/04/24, 13:18

ARTEA

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 24/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 30/09/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 31/10/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 31/10/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/12/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroga

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e dalle disposizioni del bando, una sola proroga per massimo 180 giorni del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4.

La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

05/04/24, 13:18

ARTEA

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttoria comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

05/04/24, 13:18

ARTEA

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erronei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@arteatoscana.it.

05/04/24, 13:18

ARTEA

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

Stampa Definitiva del 05/04/2024 13:16:13 [rif. DTipoDUA A467703/316317 U26787]

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO
TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.**Responsabile di settore Daniele VISCONTI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7718 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - sottomisura 4.1.1
"Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022".
Approvazione esiti istruttori della domanda di aiuto CUP ARTEA n. 1078781 - CUP CIPE:
D22H24000130007 e assegnazione contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008402

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/ 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 / 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e smi;

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507 final;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie QFP 21 22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento , fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 228 del 25-02-2019 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 , con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento ver. 5.0.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -PSR 2014-2020. Approvazione "Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del

Decreto MIPAAF n.2490/2017" e seconda modifica delle "Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento";

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento 'Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.35 del regolamento (UE) 640/2014";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 19/04/2022 "Reg. (UE) 13 05/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 Disposizioni specifiche per l'attuazione del tipo di operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" annualità 2022;

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 438 del 19/04/2022 stabilisce:

- che la dotazione finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 annualità 2022 ammonta a 2 6 milioni di Euro, e di riservarsi di verificare, successivamente, all'uscita del bando la possibilità di integrare le risorse stanziato fino a questo momento;
- che la quota di finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di cofinanziamento regionale pari al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale, comprende anche la quota di cofinanziamento regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore "Autorità di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" di procedere all'emissione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;

Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 25/04/2022 con il quale è stato approvato il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" e ss.mm.ii.;

Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" del PSR 2014/2020, approvata con Decreto Artea n. 95 del 12/09/2022, i successivi scorrimenti della medesima approvati con Decreto Artea n. 114 del 08/11/2022 E n. 65 del 29/05/2023;

Vista la Delibera di Giunta n. 1512 del 18/12/2023 "Reg. Ue 1305/2013. Psr Feasr 2014-2022. Disposizioni finali per la chiusura del programma" con cui si dispone lo scorrimento automatico delle graduatorie dei bandi delle sottomisure/tipi di operazione del PSR FEASR 2014-2022, nei limiti delle risorse inutilizzate e delle economie presenti all'interno delle medesime graduatorie;

Vista la graduatoria di ulteriore scorrimento delle domande presentate, approvata con Decreto Artea n. 18 del 25/01/2024 a seguito di attuazione della DGR 1512 del 18/12/2023 sopra richiamata;

Vista la domanda di contributo, protocollo Artea n. 003/131394 del 25/07/2022 - CUP ARTEA n. 1078781 - CUP CIPE: D22H24000130007 a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022" presentata dalla ditta beneficiaria descritta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., inviata al beneficiario in data 31/01/2024 prot. n. 0068327;

Vista la Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016, integrata dalla Decisione Regione Toscana n. 23 del 03/02/2020: “Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro”;

Richiamato il Decreto del Direttore di Artea n. 127 del 18 ottobre 2017 in cui si riporta al paragrafo 2.4. “Ulteriori condizioni per il pagamento dell’aiuto”: (.....) “per poter ricevere il pagamento dell’aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e s.m.i, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi”;

Richiamata la circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018 che disciplina l’applicazione della suddetta decisione R.T. n. 4/2016 e s.m.i nell’ambito del PSR 2014/2020;

Preso atto pertanto che il beneficiario del presente provvedimento, per le motivazioni di cui sopra, ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro di cui alla suddetta decisione RT n. 4/2016;

Vista la documentazione integrativa presentata spontaneamente dalla ditta beneficiaria in data 21/03/2024 prot. n. 0183871 con la quale la medesima comunica di rinunciare alla realizzazione della cantina interrata, già finanziata con altro bando comunitario;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla domanda presentata dal beneficiario di cui all’Allegato A, sopra richiamato, redatto dall’istruttore incaricato, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA, nonché in base alla conoscenza dei luoghi e alle verifiche aereofotogrammetriche consultabili;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura Aiuti - Vercor n. 28396155 del 05/04/2024 con id 31209921 e Visura Deggendorf – Vercor n. 28396161 del 05/04/2024 con id 31209925;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), risultato regolare così come previsto dalle vigenti disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR 2014/2020 ed al punto 1. del par. 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando di misura sopra richiamato;

Dato atto che nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Considerato l'art. 7.2 bis *"Procedure inerenti l'atto per l'assegnazione dei contributi"* delle Disposizioni comuni sopra richiamate, in cui si stabilisce che "l'U.C.I. provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario";

Dato atto pertanto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione via Pec dell'"Atto per l'assegnazione dei contributi al beneficiario";

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, nella quale si stabilisce, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certificazione antimafia debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del contributo della domanda CUP ARTEA n. 1078781 - CUP CIPE: D22H24000130007 presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022", individuando gli importi della spesa ammissibile in € 56.753,91 e del contributo concedibile in €28.376,96 **con punti 24** sulla base degli esiti istruttori sopra citati, così come indicato nell'Allegato A "atto di Assegnazione" sopra richiamato;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 13 del 09/04/2019 e ss.mm.ii. "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Supporto all'attività istruttoria e di controllo per l'ambito territoriale di Siena e Grosseto" come evidenziato nell'Ordine di Servizio n. 8 del 12/10/2023

DECRETA

1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata in data 25/07/2022 prot. n. 003/131394 sul Bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole annualità 2022"- CUP ARTEA n. 1078781 - CUP CIPE: D22H24000130007 di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando il progetto ammissibile, determinandone l'importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell'istruttoria tecnica/amministrativa effettuata;
2. di assegnare al beneficiario di cui all'Allegato A, sopra richiamato, il contributo di € 28.376,96 a fronte di una spesa ammessa di € 56.753,91 così come indicato nell'allegato A medesimo per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;

3. di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi (Allegato A);
4. di dare atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la trasmissione tramite pec dell'Atto di Assegnazione del contributo" (allegato A) al beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Atto di Assegnazione

24e8dd08fc9b875815a7455a4ec163c3b80212cf45c1a5dfc5cb61dc00bceabd

Pag 1 di 10

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto



**PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 -
Miglioramento della redditività e della competitività
dell'aziende agricole/Atto di Assegnazione / CUP:
1078781 - Progetto: Sangiolele food**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva

ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole

IL DIRIGENTE ASSEGNA

Alla ditta/impresa SANGIOLELE SRL SOCIETA' AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in MONTALCINO P.I.: 01520480524

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI

VISTO

- il decreto n. 7532 del 25/04/2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2022 - Miglioramento della redditività e della competitività dell'aziende agricole (di seguito "BANDO");
- il decreto di Artea n. 95 del 12/09/2022 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarietà e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 25/07/2022, protocollo n. 003/131394 del 25/07/2022 CUP ARTEA n. 1078781, CUP CIPE n. D22H24000130007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO

Paragrafo 1 - Individuazione investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla "Domanda", gli investimenti ammessi ed il relativo contributo in conto capitale, sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Atto

S04112a - 4.1.1 - Miglioramento della redditività competitività delle az.agricole - FA 2a

ARTCA - Domanda N. 2016PSRMIST00000015204805240520370102

Stampa DefinitivaStampa Definitivadel 22/03/2024 10.14.50 [rif. DTipoDUA 2232493/748561 U59165

2016PSRMIST00000015204805240520370102TipoDUA

IdUtente@20240322101146733

Descrizione degli Interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	Contributo richiesto in domanda di aiuto (€)	Contributo ammesso (€)	%
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 88 - Macchinari / attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	2815,00 €	2815,00 €	1407,50 €	1407,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	1791,00 €	1791,00 €	895,50 €	895,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	660,00 €	660,00 €	330,00 €	330,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	2689,00 €	2689,00 €	1344,50 €	1344,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 93 - Macchinari e attrezzature complementari agli impianti	2815,00 €	2815,00 €	1407,50 €	1407,50 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 88 - Macchinari / attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	3960,00 €	3960,00 €	1980,00 €	1980,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
57 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: fabbricati 127 - Fabbricati ed opere murarie - costruzione ex novo 44 - Fabbricati per la trasformazione dei prodotti agricoli	132623,93 €	0,00 €	66311,97 €	0,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	1800,00 €	1800,00 €	900,00 €	900,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 88 - Macchinari / attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati	4840,00 €	4840,00 €	2420,00 €	2420,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
18 - Investimenti immateriali ad utilizzo, anche parziale, della trasformazione/commercializzazione della produzione agricola 5 - Marketing 134 - Siti web	11200,00 €	11200,00 €	5600,00 €	5600,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 662 - Agricoltura di precisione - Rilevazione ed elaborazione dati	1750,00 €	1750,00 €	875,00 €	875,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli	2800,00 €	2800,00 €	1400,00 €	1400,00 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	15346,45 €	15346,45 €	7673,23 €	7673,23 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %
52 - Produzione agricola vegetale: dotazioni aziendali 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	852,46 €	852,46 €	426,23 €	426,23 €	Base - 40.00 % Zona montana - 10.00 %

2016PSRMIST00000015204805240520370102/TipoDUA

IdUtente@20240322101146733

Pag 3 di 10

56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali	2985,00 €	2985,00 €	1492,50 €	1492,50 €	Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					Zona montana - 10.00 %
91 - Macchinari / attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o trasformati					
56 - Trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli: dotazioni aziendali	450,00 €	450,00 €	225,00 €	225,00 €	Base - 40.00 %
4 - Macchine, attrezzature ed impianti					Zona montana - 10.00 %
92 - Macchinari / attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli					
Totali netto ricavi	189377,84 €	56753,91 €	94688,93 €	28376,96 €	

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro 28376.96, di cui quota FEASR pari a euro 12236.15

Il punteggio assegnato è pari a punti 24.00

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria"

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Non saranno concesse proroghe anche in presenza di motivazioni indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici**Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica**

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 25/07/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 26/07/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 31/12/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 04/11/2024

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 31/12/2024

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroga

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e dalle disposizioni del bando, una sola proroga per massimo 180 giorni del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine

prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempimenti dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del

3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; artea@cert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

• i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;
9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.

2016PSRMIST00000015204805240520370102TipoDUA

IdUtente@20240322101146733



2016PSRMIST00000015204805240520370102/TipoDUA



IdUtente@20240322101146733



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' GESTIONALE IN AGRICOLTURA SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. USI CIVICI.

Responsabile di settore Daniele VISCONTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7719 - Data adozione: 08/04/2024

Oggetto: Reg. UE N. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022" (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) - Approvazione istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto CUP ARTEA 1128920 - CUP CIPE D54F24000480007, assegnazione premio di insediamento e contributo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008438

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento(UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;

Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008e smi;

Vistala Delibera di Giunta n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507final;

Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Regolamento di esecuzione 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto che il regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022, spostando conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile per il periodo di programmazione 2014-2022;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022 che prevede l'estensione del periodo di programmazione alle annualità 2021 e 2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la DGR n. 696 del 20/06/2022 con cui la Giunta Regionale dà mandato al Settore "Autorità di Gestione FEASR Sostegno allo Sviluppo delle attività agricole" a notificare alla Commissione europea le proposte di modifica e integrazione al testo della versione 10.1 del PSR 2014/2022 che riguardano anche le schede delle sottomisure 4.1.2 6.1 e 6.4.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 2016 "Reg. (UE) 1305/2016 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo "Competenze";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento –versione 5.00”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017e sue ss.mm.ii;

Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 895 del 01/08/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 –FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 –Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani. Annualità 2022” secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A della stessa;

Visto il decreto n. 15637 del 03/08/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Bando condizionato "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022";

Visto il decreto n. 23930 del 01/12/2022 “Reg.(UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale - Bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2022 di cui al decreto dirigenziale n.15637 del 03/08/2022: proroga della data di presentazione delle domande”;

Visto il decreto n. 20174 del 10/10/2022 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale. Bando condizionato " Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori. Pacchetto Giovani. Annualità 2022": aumento della dotazione finanziaria”;

Visto il decreto di Artea n. 1 del 9/01/2023 Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022"Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022 . Decreto RT n. 15637 del 3/8/2022 e s.m.i. Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco;

Visto il decreto di Artea n. 18 del 08/02/2023 “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022”. Decreto RT n. 15637 del 3/8/2022 e s.m.i. – Scorrimento graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate ed approvata con precedente decreto n. 1 del 9/01/2023”;

Vista la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/155038 del 28/11/2022, CUP ARTEA 1128920 - CUP CIPE D54F24000480007, a valere sul bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022", inserita nell’elenco delle domande finanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dal beneficiario indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla

ditta beneficiaria;

Preso atto del rapporto informativo dell'istruttore tecnico, da cui si evincono gli interventi finanziabili sulla sottomisura 4.1 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole" - operazione 4.1.2;

Considerato che il contributo concesso nell'ambito della sottomisura 4.1 del P.S.R. 2014/2022 non è considerato aiuto di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall'art. 42 del TFUE e confermata anche dall'articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: "Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE";

Visto l'esito dell'istruttoria di ammissibilità, relativa alla domanda di aiuto sopra indicata, svolta dall'istruttore incaricato, attraverso l'esame degli elaborati progettuali presentati e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, mediante compilazione del modulo istruttorio nel sistema informativo ARTEA, e raccolta nel rapporto informativo depositato agli atti dell'ufficio territoriale competente, nel quale sono stati indicati gli importi della spesa ammessa, del premio di insediamento e del contributo concesso, come di seguito indicato:

Numero di insediamenti: 2

Premio all'insediamento: € 100.000,00

Spesa complessiva ammessa: € 88.296,94

Contributo complessivo concesso: € 52.978,16

Spesa ammessa operazione 4.1.2 € 88.296,94

Contributo operazione 4.1.2 € 52.978,16

Punteggio Attribuito con l'istruttoria N. 22

Punteggio iniziale graduatoria approvata con decreto Artea N. 22

Preso atto che la ditta beneficiaria del presente atto ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del 22/05/2018;

Dato atto che si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia di lavoro, mediante controlli a campione, secondo le modalità indicate nella DGR 1058/2001;

Dato atto che, a seguito di richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'azienda beneficiaria, il DURC è risultato non effettuabile, in quanto i due soci amministratori della società beneficiaria non sono ancora imprenditori agricoli professionali e conseguentemente non intestatari di posizione contributiva INPS, per cui la valutazione della stessa regolarità contributiva è da ritenersi comunque ad esito positivo;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell'ambito della fase procedimentale che si conclude con l'adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Richiamato l'art. 7 bis "*Atto di assegnazione dei contributi*" delle citate Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento;

Ritenuto necessario approvare gli esiti istruttori in relazione alla domanda di aiuto sopra indicata, determinando l'importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l'importo del

contributo concesso, in favore della ditta beneficiaria, come sopra indicato e come riportato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

Dato atto che la concessione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi, in ottemperanza alle previsioni del Bando di misura e delle Disposizioni comuni;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art. 49 del Reg 809/2014), l'Organismo Pagatore ARTEA, in qualità di responsabile del procedimento del controllo in loco, potrà modificare l'importo accertato della spesa ed il relativo contributo a saldo;

Richiamato l'Ordine di servizio della Direzione "Agricoltura e Sviluppo Rurale" n. 19 del 6 aprile 2022 "Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016, con il quale sono state definite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita al titolare di incarico di Elevata Qualificazione SUPPORTO ALL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO PER L'AMBITO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO;

DECRETA

1) di approvare l'esito istruttorio di ammissibilità della domanda di aiuto prot. Artea n. 003/155038 del 28/11/2022, CUP ARTEA 1128920 - CUP CIPE D54F24000480007, a valere sul bando "Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2022", presentata dal beneficiario indicato nell'Allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di assegnare all'azienda beneficiaria il premio di € 100.000,00 (per l'insediamento di due giovani agricoltori), un contributo complessivo di € 52.978,16, a fronte di una spesa complessiva ammessa di € 88.296,94, per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili nel rispetto dell'istruttoria effettuata, così come indicato nell'Atto di assegnazione dei contributi, Allegato A) al presente provvedimento;

3) di subordinare la concessione del contributo al rispetto degli obblighi, prescrizioni e impegni a carico del beneficiario, riportati nell'Atto di assegnazione dei contributi;

4) di trasmettere al beneficiario il presente provvedimento e l'Atto di assegnazione dei contributi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ATTO DI ASSEGNAZIONE

b2e6739f2c851cbf5cdb43e0cd45ad0a33dfaa3243156257e7aa71aa5660a023

Pag 1 di 10

Ente Amm. di rif.: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto**Ente Territoriale: Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto****PSR 2014-2020 - Pacchetto Giovani Annualità 2022 -
Aiuto all'avviamento di imprese per giovani
agricoltori/Atto di Assegnazione / CUP: 1128920 -
Progetto: Premio Giovani Terre delle Muse**

Uff. reg. agricoltura di Siena e Grosseto

Stampa Definitiva**ATTO DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL BANDO PSR 2014-2020 - Pacchetto Giovani Annualità 2022 - Aiuto
all'avviamento di imprese per giovani agricoltori****IL DIRIGENTE ASSEGNA**

Alla ditta/impresa AZIENDA AGRICOLA TERRE DELLE MUSE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (di seguito denominato 'Beneficiario') con sede legale in SCANSANO P.I.: 01719240531

I BENEFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 E DAGLI ATTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI SEGUITO RIPORTATI**VISTO**

- Decreto n. 15637 del 03.08.2022, ed eventuali s.m.i. di approvazione del Bando attuativo del PSR 2014-2020 - Pacchetto Giovani Annualità 2022
- Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori (di seguito "BANDO");
- il decreto ARTEA n. 1 del 09.01.2023 e gli eventuali successivi decreti di scorrimento con i quali è stata predisposta ed approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e s.m.i. (di seguito indicate come "DISPOSIZIONI COMUNI");
- il decreto dirigenziale n. 11922 del 30/07/2020 e s.m.i. con il quale sono state approvate le procedure di controllo per la verifica del rispetto dei criteri di complementarità e assenza di doppi finanziamenti tra PSR e OCM;
- la domanda di aiuto presentata in data 28/11/2022, protocollo n. 003/155038 del 28/11/2022 CUP ARTEA n. 1128920, CUP CIPE n. D54F24000480007, di seguito indicata come "Domanda";
- l'istruttoria di ammissibilità conclusa con esito positivo;

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AUTO**Paragrafo 1 - Individuazione del/dei premio/i, degli investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni****1) Individuazione del /dei premio/i, degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo**

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla Domanda presentata, il premio, gli interventi ammessi e il relativo contributo sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo istruttorio di ammissibilità e trascritti in questo Contratto:

ARTEA - Domanda N. 2016PSRMIST00000017192405310530200102

Stampa DefinitivaStampa Definitiva del 04/04/2024 03.41.29 [rif. DTipoDUA 3478374/775978 U59705]

2016PSRMIST00000017192405310530200102DTipoDUA

IdUtente@20240404132235227

A) Premio All'Insediamento

L'entità del premio è fissata in € 100000.00 dal momento che il piano prevede l'insediamento dei seguenti giovani agricoltori:

N° Ordine	Nome e Cognome soggetto insediato	Importo Premio assegnato
1	BEATRICE DELLE CHIAIE	50000.00
N° Ordine	Nome e Cognome soggetto insediato	Importo Premio assegnato
2	MARGHERITA ELSE ALBERTINA DELLE CHIAIE	50000.00

1) Il premio viene erogato in due tranches:

- La prima, pari al 70% dell'importo del premio viene liquidata dopo il contratto per l'assegnazione di contributi, a seguito di domanda di pagamento anticipo premio da presentarsi esclusivamente tramite il sistema Artea, previa costituzione di polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare pari al 100% del valore dell'importo del premio presentata conformemente al modello approvato da ARTEA.
- La seconda tranche, pari al 30% dell'importo del premio, a saldo è condizionata alla corretta attuazione del piano aziendale.

E' prevista la possibilità di non presentare la polizza fideiussoria qualora la domanda di saldo sia presentata contestualmente alla domanda di pagamento della prima tranche del premio.

- 2) Non è richiesta la rendicontazione del premio, trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa, ma è richiesta la rendicontazione degli investimenti e/o spese collegate alle singole sottomisure attivate con il Pacchetto Giovani ed indicate nel Piano di Sviluppo Aziendale.
- 3) Il premio erogato alla società oggetto di insediamento corrisponde alla somma dei premi che spettano a ciascun giovane ammesso.

B) Investimenti ammessi e relativo contributo

Gli interventi ammessi e il relativo contributo per ciascuna sottomisura sono:

Sottomisura 4.1

A) Tipo di operazione 4.1.2 "Investimenti nelle aziende agricole in cui si insedia un giovane"

Descrizione degli interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	% contributo	Contributo assegnato (€)
22 - Produzione vegetale 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 10 - Accessori per trattori	15000,00 €	15000,00 €	Base - 60.00 %	9000,00 €
24 - Spese generali 30 - Spese generali 650 - Spese Generali (COSTI STANDARD)	1566,97 €	1566,97 €	Base - 60.00 %	940,18 €
22 - Produzione vegetale 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	32500,00 €	32500,00 €	Base - 60.00 %	19500,00 €
22 - Produzione vegetale 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 105 - Macchinari, attrezzature per la raccolta (NO Costi Standard)	2500,00 €	2500,00 €	Base - 60.00 %	1500,00 €
22 - Produzione vegetale 4 - Macchine, attrezzature ed impianti 570 - Macchinari COSTI STANDARD	36729,97 €	36729,97 €	Base - 60.00 %	22037,98 €

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro € 52978.16, di cui quota FEASR pari a € 22844.18

Sottomisura 6.4

A) Tipo di operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

Descrizione degli interventi	Spesa richiesta in domanda di aiuto (€)	Spesa ammessa (€)	% contributo	Contributo assegnato (€)
------------------------------	--	----------------------	--------------	--------------------------------

Per la realizzazione degli interventi suddetti si assegna un contributo in conto capitale pari a euro € 0.00, di cui quota FEASR pari a € 0.00

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto ricevuta in data 28/11/2022 ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi precedenti alla ricezione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto nel paragrafo "Termine iniziale: decorrenza dell'ammissibilità della spesa e inizio attività" del bando, si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio attività o dei lavori, sono espressamente elencate al paragrafo "" Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando "Aiuto all'avviamento per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani " annualità 2019".

Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" e "Interventi e spese non ammissibili" del bando.

Aiuto in regime "de minimis"

Nel caso di attività che escono dal campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e di prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del TFUE, il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

L'importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 è pari a € 0.00

II) Prescrizioni

In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono, oltre le indicazioni e le prescrizioni previste dal Bando, le seguenti prescrizioni aggiuntive:

Ai fini della rendicontazione finale delle opere, NON saranno ammesse spese fatturate relative e servizi forniti da:

- Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o Affini entro il secondo grado;
- Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
- Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria".

Paragrafo 2 - Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Durante l'attuazione del progetto e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite dal Bando e dalle Disposizioni comuni, le condizioni di ammissibilità e gli impegni per l'adesione alla misura del PSR in oggetto.

Condizioni di ammissibilità specifiche:

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, non fosse possibile concludere i lavori, è concedibile, dopo una valutazione delle motivazioni addotte, un periodo di proroga. Il termine massimo della proroga complessivamente concedibile dovrà comunque garantire la chiusura entro il 31/03/2025, come previsto dal parag. 5.9.2 del bando di misura.

Paragrafo 3 - Impegni a carico del beneficiario durante la fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo, e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito "fase ex post") delle Disposizioni comuni, il Beneficiario deve rispettare, le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dal bando e dalle disposizioni comuni, otrechè gli elementi sotto riportati:

- a) Non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il Bando e per tutto il vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- b) garantire l'utilizzo previsto ed il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni comuni;
- c) nel caso di investimenti rivolti alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili non vendere, per tutta la durata del periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, l'energia prodotta dagli impianti oggetto del finanziamento, anche in eccesso (non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto").

Impegni specifici

Paragrafo 4 - Decorrenza dell'Atto e tempistica

Il presente atto decorre dalla data di notifica.

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente

Atto è la seguente:

Le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28/11/2020

la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal giorno successivo alla ricezione della Domanda sul sistema informativo di ARTEA, ovvero il 29/11/2022

Il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 03/03/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il 02/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori è il 02/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 02/01/2025

Il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento è il 03/03/2025

Le modalità di presentazione delle suddette domande/ricieste sono indicate negli articoli successivi.

Paragrafo 5 - Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo per un importo non superiore al 50% del contributo concesso nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nel paragrafo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

L'anticipo viene erogato dietro presentazione di copia di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello predisposto da ARTEA, con scadenza almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nel paragrafo 4 per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo. La garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA è pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto. L'originale della garanzia fideiussoria deve essere inviato ad ARTEA.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale.

Paragrafo 6 - Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato dal paragrafo 4, tramite il sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo è ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate; fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista, per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento a saldo.

La variante senza preventiva richiesta/autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal Beneficiario, che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti ("adattamenti tecnici") possono essere eseguite senza preventiva richiesta, ma devono comunque essere comunicate nella domanda di pagamento all'Ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva richiesta/autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni, come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che sono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 7 - Proroghe

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni e del punto 5.9.2 del Bando di cui al Decreto n. 15637 del 03.08.2022 (Allegato A) una o più proroghe del termine previsto per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a SAL/saldo.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nel paragrafo 4. La mancata osservanza dei termini di richiesta di proroga viene sanzionata con le modalità previste dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte dell'Ufficio competente all'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dal paragrafo 4 del presente Atto di Assegnazione.

Paragrafo 8 - Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti elencati al paragrafo 1, secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese, relative agli investimenti di cui al paragrafo 1, devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Paragrafo 9 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato, a seguito di ammissione della Domanda, a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato di avanzamento dei lavori – SAL) nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL, salvo quanto disposto da eventuale disposizione di deroga, viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Paragrafo 10 - Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui al paragrafo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Atto di Assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema informativo di ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Atto di Assegnazione, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto, ai fini della loro ammissibilità, nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, nei termini indicati dall'istruttore comporta l'applicazione di sanzioni o revoche come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo "Correzione di errori palesi" delle Disposizioni comuni, deve pervenire agli Uffici competenti per l'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, se l'importo cui il beneficiario ha diritto, sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Atto di Assegnazione, supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non comporta la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Ufficio competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, l'Ufficio competente per l'istruttoria predispone gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo spettante. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per l'autorizzazione e la liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

La domanda inserita negli elenchi di liquidazione per l'erogazione del contributo potrà essere sottoposta a controllo in loco in esecuzione degli articoli 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i. In tale circostanza la responsabilità del procedimento è a carico dell'Organismo Pagatore ARTEA secondo le indicazioni formulate dalle Disposizioni comuni. Sarà ARTEA stessa a comunicare l'eventuale avvio del procedimento e ad indicare il Responsabile.

Paragrafo 11 - Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni comuni, per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese, e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità.

Paragrafo 12 - Cambio titolarità del beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

Il cambio di titolarità non conforme a quanto previsto nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni comporta la revoca del presente Atto di Assegnazione e la restituzione del contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 13 - Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del Beneficiario e degli Investimenti previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) previste dal documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016 così come integrata con la Decisione di G.R. n. 23 del 3/02/2020 e s.m.i., è prevista la sospensione dei pagamenti, che permane fino alla definizione del procedimento penale, per le imprese in cui a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro ovvero quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, come meglio specificato nella Decisione di Giunta Regione Toscana n. 4 del 25/10/2016.

Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 14 - Riduzioni e decadenze durante la fase ex post

Il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 5 (revoca totale e recupero dell'aiuto eventualmente già erogato nei modi e nei termini indicati nei documenti di attuazione o da altre disposizioni normative) del documento "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Il mancato rispetto degli impegni previsti dal Bando, comporta l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste al punto 6 (esclusione o riduzione dell'aiuto concesso determinato in funzione dei parametri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza) del documento "Disposizioni Regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'Art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014" approvato con decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Paragrafo 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 679 del 2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, e si precisa quanto segue:

1. Titolari del trattamento dei dati, per quanto di loro competenza, sono:

- Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza Duomo, 10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
- Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ARTEA (dati di contatto: Via Ruggero Bardazzi, 19/21 – 50127 Firenze; arteacert.legalmail.it);

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

- instaurazione del rapporto contrattuale oggetto del presente Atto di Assegnazione;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazioni dei controlli previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, in itinere e ex-post.

3. Natura dei dati personali trattati:

- dati personali in genere;
- dati personali particolari, così come definiti dall'art. 9 del Reg. (UE) 679/2016;
- dati personali giudiziari, così come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 679/2016;

4. Modalità di trattamento:

- i dati saranno trattati su supporto cartaceo e in formato digitale tramite mezzi informatici;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario alla conclusione di tutte le fasi del procedimento attivato dalla stipula di questo Atto di Assegnazione presso le strutture interessate, e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i dati saranno trattati esclusivamente dai delegati del titolare competenti, dal personale e dai collaboratori da loro autorizzati, e dai soggetti

espressamente nominati come responsabili del trattamento;

5. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per la redazione e la gestione del presente Atto di assegnazione e fino alla liquidazione del saldo del contributo e il successivo periodo di mantenimento degli impegni nella fase ex-post. Il rifiuto del loro conferimento determinerà l'impossibilità di redigere l'Atto di Assegnazione, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio;

6. I dati personali sono comunicati, per gli aspetti di rispettiva competenza, a:

- ARTEA
- AGEA
- Ragioneria dello Stato;
- MIPAAF
- Unione Europea

7. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter contrattuale per i quali è stata disposta la pubblicazione su GUCE, GURI, BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;

8. Il beneficiario ha diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, e di chiederne la rettifica se incompleti o erranei;

9. Le richieste relative al trattamento dei dati andranno inviate ai seguenti indirizzi del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP, equivalente all'acronimo inglese DPO):

- per i dati dei quali è titolare la Regione Toscana: urp_dpo@regione.toscana.it;
- per i dati dei quali è titolare ARTEA: dpo@artea.toscana.it.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà comunque nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia, e in particolar modo secondo quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 679 del 2016;
- D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101.

La informiamo altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, così come previsto dall'art. 77 del sopra citato Reg. (UE) 679, o di ricorrere nelle opportune sedi giudiziarie, come previsto dall'art. 79 dello stesso Regolamento.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto pubblicato nei seguenti siti web:

- <http://www.regione.toscana.it/data-protection-officer>;
- https://www.artea.toscana.it/sezioni/privacy/intro_privacy.html.

Paragrafo 16 - Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Atto di Assegnazione può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Atto di Assegnazione.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine il beneficiario sarà soggetto a sanzioni ed esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e successive modificazioni.

Paragrafo 17 - Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto di Assegnazione, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso l'Atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

Paragrafo 18 - Ulteriori indicazioni/prescrizioni

Si dispone inoltre che la Regione Toscana è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dal beneficiario nell'esecuzione degli investimenti oggetto del presente atto e nell'utilizzo degli stessi.



2016PSRMIST00000017192405310530200102/TipoDUA



IdUtente@20240404132235227



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7860 - Data adozione: 12/04/2024

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità". Estensione facoltativa di un anno dell'impegno assunto dai beneficiari dei bandi 2019 e 2022. Modifiche ai D.D. 5585/2019 e D.D. 6123/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008797

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la Delibera di G.R. n. 1320 del 13 novembre 2023 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 13 del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;

Visto in particolare il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”;

Vista la delibera di G.R. n. 389 del 08.04.2024 “Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2022 - tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”. Estensione facoltativa di un anno dell’impegno assunto dai beneficiari dei bandi 2019 e 2022.;

Dato atto che la suddetta delibera dà mandato al settore competente di modificare i bandi attuativi del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” approvati con D.D. n. 5585/2019 e D.D. n. 6123/2022 in modo da consentire ai beneficiari di prolungare la durata del proprio impegno di un ulteriore anno condizionando la possibilità di riconoscerlo a pagamento all’approvazione della modifica del PSR Toscana 2014-2022 di cui alla Decisione di G.R. 5/2024 da parte degli uffici della Commissione europea;

Dato atto che nell’ambito della suddetta proposta di modifica del PSR Toscana 2014-2022, le risorse finalizzate ad incrementare gli importi del tipo di operazione 10.1.4 per pagare l’anno di

impegno aggiuntivo ai beneficiari sia del bando 2019 che del bando 2022, derivano dalle risorse ordinarie contenute nel piano finanziario;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dei bandi approvati con D.D. n. 5585/2019, così come modificato dal D.D. 6781/2021, e D.D. n. 6123/2022;

Ritenuto opportuno procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento 2024 per il tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" a partire dalla pubblicazione del presente atto sul Burt ed entro il 15 maggio 2024 o altro termine previsto a livello nazionale;

Vista la L.R. n. 60/99 "Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)";

Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015;

DECRETA

1. di modificare l'Allegato C al D.D. 5585 del 11 aprile 2019 "Reg. UE 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 – Bandi per l'attuazione della misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali – sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agroclimaticoambientali" come segue:

- al par. 4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
"L'impegno, di durata quinquennale ed eventualmente elevabile a sei anni, consiste nel mantenimento di riproduttori appartenenti ad una o più delle razze sopra riportate."
- al par. 6 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni, dal primo capoverso sono eliminate le parole: "A fronte di un impegno quinquennale."
- al par. 7 Definizione del quadro finanziario, dopo il primo capoverso è aggiunta la frase:
"Il reperimento delle risorse per pagare il sesto anno di impegno è oggetto di modifica del piano finanziario del PSR Toscana 2014 – 2022 ed il loro utilizzo è pertanto condizionato all'approvazione della modifica da parte degli uffici della Commissione europea."
- al par. 10.4 Fasi del procedimento annualità 2019, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:
"La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio (16 maggio 2019 - 15 maggio 2024), elevabile a 6 anni in caso di incremento delle risorse disponibili, con impegno in scadenza al 15 maggio 2025.";

2. di modificare l'Allegato A al D.D. 6123 del 4 aprile 2022 "Reg. UE 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo rurale 2014-2022. Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agroclimaticoambientali, tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità. Bando annualità 2022" come segue:

- al par. 7 Definizione del quadro finanziario dopo il primo capoverso è aggiunta la frase:

“Il reperimento delle risorse per pagare il terzo anno di impegno è oggetto di modifica del piano finanziario del PSR Toscana 2014 – 2022 ed il loro utilizzo è pertanto condizionato all’approvazione della modifica da prte degli uffici della Commissione europea.”

3. di dare pertanto la possibilità ai beneficiari di cui ai D.D. 5585 e 6123 di estendere di un anno l’impegno relativo al tipo di operazione 10.1.4;
4. di stabilire che la presentazione delle domande di pagamento 2024 per l’anno aggiuntivo di impegno è facoltativa da parte dei suddetti beneficiari;
5. di dare mandato ad Artea di raccogliere le domande di pagamento dei beneficiari del tipo di operazione 10.1.4 di cui ai D.D. 5585 e 6123 per l’anno aggiuntivo di impegno a partire dalla pubblicazione del presente atto sul BURT ed entro il 15 maggio 2024 o altro termine previsto a livello nazionale che sarà immediatamente efficace;
6. di stabilire che il pagamento dell’anno di impegno aggiuntivo è condizionato all’approvazione della modifica del PSR Toscana 2014-2022 di cui alla Decisione di G.R. 5/2024 da parte degli uffici della Commissione europea;
7. di dare mandato ad Artea, una volta sciolta la riserva, di procedere al pagamento dell’impegno aggiuntivo ai beneficiari sia del bando 2019 che del bando 2022, con le risorse ordinarie contenute nel piano finanziario;
8. di stabilire che la presentazione della domanda di pagamento di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n. 140/2015 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7861 - Data adozione: 12/04/2024

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Misura 13
"Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici". Bando
annualità 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008874

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

Vista la Delibera di G.R. n. 1320 del 13 novembre 2023 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 13.1 del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;

Vista in particolare la misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana che comprende le seguenti sottomisure:

- 13.1 “Indennità compensative nelle zone montane”
- 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane”
- 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici”

Vista la Delibera di G.R. n. 390 del 08.04.2024 che dà mandato al Settore competente di procedere all’emissione del bando per le tre sottomisure della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” per l’annualità 2024 con le seguenti dotazioni finanziarie:

- 13.1 “Indennità compensative nelle zone montane”: 5.000.000,00 euro
- 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane”: 4.950.000,00 euro
- 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici: 50.000 euro

Considerato che la stessa Delibera di G.R. n. 390 del 08.04.2024 prevede di integrare le suddette risorse e di aumentare l’attuale valore delle indennità massime ad ettaro a seguito dell’approvazione della modifica in itinere del piano finanziario del PSR da parte degli uffici della Commissione europea, come indicato dalla Decisione di G.R. n. 5 del 11.03.2024;

Dato atto che la delibera di G.R. n. 390 del 08.04.2024 richiama la delibera di G.R. n. 67/2018 e s.m.i. per le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici";

Vista la delibera di G.R. n. 344 del 25.03.2024 "Reg. (UE) 2013/1305 FEASR PSR 2014-2022 e Reg. (UE) 2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Modifica dei documenti attuativi – Adeguamento alle linee guida regionali sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali";

Considerato che la suddetta delibera all'allegato D modifica le disposizioni tecniche e procedurali delle misure a capo e a superficie di cui al Reg. (UE) 1305/2013 in relazione alla modalità di pubblicazione degli elenchi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023 che fissa al 15 maggio il termine per la presentazione delle domande a capo e a superficie nell'ambito dello sviluppo rurale;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione delle indennità previste per le sottomisure relative alla misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici";

Ritenuto opportuno procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per le sottomisure:

- 13.1 "Indennità in zone montane"
 - 13.2 "Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane"
 - 13.3 "Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici"
- dalla data di pubblicazione del bando sul BURT e fino al 15 maggio 2024 o altra data stabilita a livello nazionale che sarà immediatamente efficace;

Vista la L.R. n. 60/99 "Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)";

Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015;

Preso atto dell'esito positivo delle verifiche di coerenza per i bandi delle sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3 effettuate in data 10.04.2024 dal Direttore Generale;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali secondo le indicazioni contenute nella premessa per la presentazione e la selezione delle domande relative all'annualità 2024 per la concessione delle indennità previste per le sottomisure relative alla misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici";

- 13.1 "Indennità in zone montane"
- 13.2 "Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane"

- 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici”

2. di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per l’annualità 2024 deriva da risorse ordinarie ed è così ripartita tra le sottomisure:

- 13.1 “Indennità compensative nelle zone montane”: 5.000.000,00 euro
- 13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane”: 4.950.000,00 euro
- 13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici: 50.000 euro

3. di procedere alla modifica del presente atto in relazione all’integrazione delle suddette risorse e all’aumento del valore unitario delle indennità massime ad ettaro a seguito dell’approvazione della modifica in itinere del piano finanziario del PSR da parte degli uffici della Commissione europea, come indicato dalla Decisione di G.R. n. 5 del 11.03.2024;

4. di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alle sottomisure sopra richiamate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURT ed entro il 15 maggio 2024 o altro termine previsto a livello nazionale che sarà immediatamente efficace;

5. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto/pagamento di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n. 140/2015 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A Bando misura 13 annualità 2024
de051bb99ff65a9a9b9517360c8545f2cc1181eb53d35e3d00e033de96d11fd8

ALLEGATO A

Bando per l'attuazione della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 – annualità 2024

1	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELLA MISURA	2
2	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	2
3	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	3
4	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI	3
5	LIMITAZIONI	4
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI	4
	6.1 TIPOLOGIA DI SOSTEGNO PER LA SOTTOMISURA 13.1 "INDENNITÀ COMPENSATIVE IN ZONE MONTANE"	4
	6.2 TIPOLOGIA DI SOSTEGNO PER LA SOTTOMISURA 13.2 INDENNITÀ COMPENSATIVE IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE	5
	6.3 IMPORTO DEL SOSTEGNO PER LA SOTTOMISURA 13.3 "INDENNITÀ COMPENSATIVE IN ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIFICI"	5
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	6
8	DISPOSIZIONI GENERALI	6
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE	6
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI	6
	10.1 CONTENUTI DELLE DOMANDE	6
	10.2 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO	7
	10.3 MODIFICHE, TERMINI, RITARDI	7
	10.4 FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2024	8
	10.5 FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI	8
11	CONDIZIONALITÀ	9
12	CAUSA DI FORZA MAGGIORE	9
13	COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE	9
14	SUBENTRO	10
15	RINUNCE AGLI IMPEGNI	10
16	DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI AMMISSIBILI	10
17	ISTRUTTORIA DEI RECUPERI	10
18	CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO	10

1 Descrizione delle finalità della misura

La misura vuole sostenere le aziende agricole che operano in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, erogando un'indennità ad ettaro a parziale compensazione degli svantaggi cui sono sottoposte le aziende stesse.

L'analisi di contesto sulle zone caratterizzate da vincoli naturali o da altri vincoli specifici (zone montane e altrimenti svantaggiate) evidenzia le carenze strutturali di tali zone soprattutto in relazione alla struttura demografica (popolazione più anziana, differenze di genere più marcate), alla struttura economica (redditi inferiori alle altre zone, riduzione del numero delle aziende agricole e della SAU maggiore alla media regionale nel periodo intercensuario). Tali zone rappresentano tuttavia poco più della metà dell'intero territorio regionale ed in esse si concentrano la maggior parte delle attività agricole e zootecniche di maggior valore qualitativo (produzioni tipiche e tradizionali), ambientale (presidio del territorio, prevenzione dal dissesto idrogeologico, biodiversità) e paesaggistico della regione (mantenimento di superfici coltivate – paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale - rispetto alla rinaturalizzazione delle stesse superfici a seguito di abbandono).

La misura ricomprende tre sottomisure che si riferiscono a tre tipologie diverse di zonizzazione:

- 13.1 Indennità in zone montane (art. 32, par. 1 (a) del reg. UE 1305/2013)
- 13.2 Indennità in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane (art. 32, par. 1 (b) del reg. UE 1305/2013)
- 13.3 Indennità in altre zone soggette a vincoli specifici (art. 32, par. 1 (c) del reg. UE 1305/2013)

2 Condizioni di ammissibilità

Beneficiario

Il richiedente deve essere un "Agricoltore in attività".

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per

un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

Superfici

Le domande sono riferite a tutte le superfici ammissibili in possesso del richiedente. La domanda va presentata per la sottomisura corrispondente alla zonizzazione in cui ricadono le superfici condotte dall'azienda richiedente. Nel caso in cui alla stessa azienda facciano capo superfici ricadenti in più di una zonizzazione, deve essere presentata una sola domanda che comprenderà ogni sottomisura corrispondente, fatta salva la possibilità di escludere nella domanda stessa una delle sottomisure non di interesse.

Le superfici ammesse a premio devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) compilato in base alle disposizioni previste dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini dell'ammissibilità, il titolo di conduzione delle superfici richieste a premio deve essere dimostrato a partire dal 15/05/2024 e fino al 14/05/2025 compreso.

Le superfici ammissibili devono ricadere nel territorio regionale; nel caso in cui un'UTE sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammesse a pagamento solo gli appezzamenti ricadenti nel territorio toscano.

3 Criteri di selezione delle domande

Non si prevede l'attivazione di criteri di selezione, tutte le domande con superfici ammissibili sono accolte: viene effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse in base alla superficie ammissibile all'indennità secondo i criteri descritti al par. 6.

4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L'impegno, di durata annuale, consiste nello svolgere un'attività agricola minima sulla superficie ammissibile.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici montane ai sensi dell'art. 32, par. 1 (a), (b) o (c) del reg. UE 1305/2013 che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno 12 mesi a partire dal 15 maggio 2024. La mancata conduzione delle superfici oggetto di domanda per i 12 mesi comporta l'esclusione dal beneficio per la superficie interessata dall'inadempienza. Tale fattispecie non rientra nelle casistiche di cui all'art. 19 bis del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione" ma rientra nella fattispecie prevista all'art. 35 "Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi".

L'impegno interessa tutta la SAU – ricadente in Toscana - del beneficiario che presenta la domanda di adesione.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 21 dicembre 2020 sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa.

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

5 Limitazioni

Nel corso dell'anno di impegno, la misura si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.

L'indennità è corrisposta per ettaro di SAU condotta con valido titolo di possesso posta all'interno della perimetrazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, individuate e georeferenziate con Delibera di Giunta regionale n. 550 del 20 aprile 2015 "Delibera di C.R. 21/2015. Approvazione dei perimetri georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013." e così come successivamente modificati con DGR n. 1349 del 02/11/2020 che approva la versione 9.1 del PSR Toscana 2014-2020 a seguito della revisione prevista ex art. 31 par. 1 b) del Reg. (UE) 1305/2013.

L'archivio dei poligoni georeferenziate delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici è inserito nel sistema integrato di gestione e controllo di ARTEA ed è altresì visibile su <https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>.

Ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 *Condizioni di ammissibilità* o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni

Il sostegno prevede il pagamento unico di un'indennità per ettaro di superficie agricola detenuta con valido titolo di possesso, indicata dal richiedente e ricadente all'interno delle zone ammissibili.

L'importo determinato sulla base delle superfici ammissibili alla scadenza della domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo liquidabile.

6.1 Tipologia di sostegno per la sottomisura 13.1 "Indennità compensative in zone montane"

L'indennità massima è pari a 150 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente. L'indennità è quindi ridotta secondo i seguenti parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale. L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici ammesse per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Le indennità di cui alla sottomisura 13.1 sono cumulabili con i premi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

6.2 Tipologia di sostegno per la sottomisura 13.2 Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone nelle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente.

L'indennità è quindi ridotta secondo i seguenti parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale. L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno; una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici ammesse per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Le indennità di cui alla sottomisura 13.2 sono cumulabili con i premi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

6.3 Importo del sostegno per la sottomisura 13.3 "Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici"

L'indennità massima è pari a 90 euro per ettaro di SAU nelle zone montane; a questa si applica un criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili per ogni singolo richiedente. L'indennità è quindi ridotta secondo i seguenti parametri per gli ettari che eccedono i valori sotto indicati.

	Dimensione della SAU aziendale all'interno delle zone soggette a vincoli specifici			
	fino a 30 ha	da 30 a 50 ha	da 50 a 100 ha	oltre 100 ha
Modulazione dell'indennità	100%	80%	50%	20%

Su tale base viene determinato anche il fabbisogno finanziario totale; nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria e il fabbisogno finanziario totale. L'istruttoria per il pagamento viene effettuata successivamente al termine di conclusione del periodo di impegno; una volta verificato l'effettivo possesso delle superfici ammesse per i 12 mesi previsti, fatti salvi gli esiti di altri controlli amministrativi o in loco.

Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore a 250 euro.

Le indennità di cui alla sottomisura 13.3 sono cumulabili con i premi della sottomisura 10.1 e della misura 11.

7 Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziare con delibera di GR n. 390 del 08.04.2024 per l'annualità 2024 sono pari a:

- 13.1 "Indennità compensative nelle zone montane": 5.000.000,00 euro
- 13.2 "Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane": 4.950.000,00 euro
- 13.3 "Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici: 50.000 euro

8 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 G.R. così come modificata dalla delibera di G.R. 372/2021 e alla delibera di GR n. 390 del 08.04.2024.

9 Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di misura emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

10 Adempimenti procedurali

10.1 Contenuti delle domande

Le domande di aiuto e pagamento contengono, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) il dettaglio della misura di sviluppo rurale di cui trattasi;
- c) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'Azienda richieste a premio, la loro superficie espressa in ettari con due decimali e la loro ubicazione;
- d) ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità alla misura di cui trattasi;
- e) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti la misura di sviluppo rurale in questione;
- f) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di aziende o attività non agricole di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

10.2 Domanda di aiuto e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

La domanda è riferita al soggetto (CUAA) e non all'UTE.

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione a una delle sottomisure della misura 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento nell'ambito del presente procedimento coincidono.

Con la domanda di aiuto/pagamento e anche successivamente non è possibile escludere o rinunciare a parte delle superfici ammissibili.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto/pagamento, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

10.3 Modifiche, termini, ritardi

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento per il 2024 è il 15 maggio, salvo eventuali altre date successive dettate a livello nazionale.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo agli animali che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

10.4 Fasi del procedimento annualità 2024

Presentazione delle domande di aiuto (in caso di domanda ammissibile, vale anche come domanda di pagamento)	A partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURT con termine ultimo al 15 maggio 2024, o altra data successiva fissata a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione dell'elenco delle domande ammissibili	Entro il 30 settembre 2024

La durata dell'impegno è pari a 1 anno a partire dal 15/05/2024 e fino al 14/05/2025 compreso, anche nel caso in cui a livello nazionale sia stabilita una data successiva al 15 maggio 2024 per la presentazione delle domande.

10.5 Formazione e gestione degli elenchi dei beneficiari

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, ARTEA adotta un provvedimento contenente, per ciascuna sottomisura:

- l'elenco delle domande e le superfici ammesse a finanziamento
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento

L'elenco di cui al punto a) contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e in particolare:

- denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)

- la data e il numero di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno;
- l'importo richiesto.

L'elenco di cui al punto b), al fine di assicurare la tutela della riservatezza dei partecipanti non beneficiari di contributi e in applicazione delle "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali" approvate con decreto dirigenziale 10593/2023 contiene i seguenti dati:

- la data e il numero di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
- l'importo richiesto.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

11 Condizionalità

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 730/2020: "Delibera di GR n. 631/2019 -Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 - Sostituzione allegato A" s.m.i.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alle disposizioni nazionali e regionali.

12 Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

13 Comunicazione per cause di forza maggiore

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati all'ufficio responsabile di ARTEA per iscritto, entro 15

giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

14 Subentro

Il subentro è possibile solo nei casi di decesso del beneficiario. In tutti gli altri casi la cessione dell'intera azienda o parte di essa si configura come non mantenimento delle superfici per almeno 12 mesi dalla domanda con le conseguenze previste dalla delibera di Giunta relativa alle riduzioni in caso di inadempienze.

In caso di decesso, la domanda di pagamento presentata dal beneficiario può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria, nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

In ambito societario è consentito esclusivamente il cambio di ragione sociale che non comporta alcun mutamento giuridico del soggetto beneficiario, fermo restando il mantenimento dello stesso CUAA.

15 Rinunce agli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

16 Determinazione delle superfici ammissibili

Il calcolo per le riduzioni o le esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto all'art. 19 bis del Reg. UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

17 Istruttoria dei recuperi

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

18 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento

Per le domande di aiuto e/o di pagamento il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dal verificarsi del fatto o condizione documentabile. In ogni caso ARTEA, a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

**SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.**

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 19325 del 30-09-2022

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7862 - Data adozione: 12/04/2024

Oggetto: Reg. UE 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica". Bando annualità 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/04/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD008878

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n. 652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);

Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);

Vista la Delibera di G.R. n. 1320 del 13 novembre 2023 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 13.1 del PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;

Visto in particolare il tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”;

Vista la Delibera di G.R. n. 389 del 08.04.2024 che approva le “Disposizioni per l’attivazione del bando annualità 2024 sottomisura 10.1, per il tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”, limitatamente agli impegni “semina su sodo” e “lavorazione minima”;

Dato atto che la suddetta delibera dà mandato al settore competente di predisporre il bando 2024 per il tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” per una durata annuale e con una dotazione iniziale di 1,7 milioni di euro;

Dato altresì atto che il bando in questione è condizionato all’approvazione della modifica della scheda del tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” per l’introduzione dell’impegno relativo alla “lavorazione minima” da parte degli uffici della Commissione europea, come previsto dalla decisione di G.R. n. 5 dell’11 marzo 2024;

Vista la possibilità di integrare dette risorse a seguito dell’approvazione della modifica del piano finanziario da parte degli uffici della Commissione europea, come indicato nella suddetta decisione di G.R. n. 5 dell’11 marzo 2024;

Vista la delibera di G.R. n. 344 del 25.03.2024 “Reg. (UE) 2013/1305 FEASR PSR 2014-2022 e Reg. (UE) 2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Modifica dei documenti attuativi – Adeguamento alle linee guida regionali sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali”;

Considerato che la suddetta delibera all'allegato D modifica le disposizioni tecniche e procedurali delle misure a capo e a superficie di cui al Reg. (UE) 1305/2013 in relazione alla modalità di pubblicazione degli elenchi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023 che fissa al 15 maggio il termine per la presentazione delle domande a capo e a superficie nell'ambito dello sviluppo rurale;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per il tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”;

Ritenuto opportuno procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per il tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” dalla data di pubblicazione del bando sul BURT e fino al 15 maggio 2024 o altra data stabilita a livello nazionale che sarà immediatamente efficace;

Vista la L.R. n. 60/99 “Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)”;

Preso atto che la presentazione delle domande di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015;

Preso atto del nulla osta da parte del Direttore Generale ricevuto in data 10.04.2024;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni tecniche e procedurali secondo le indicazioni contenute nella premessa per la presentazione e la selezione delle domande relative all'annualità 2024 per il tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica”;

2. di dare atto che la validità del bando e delle relative domande nonché l'approvazione delle graduatorie sono condizionate all'approvazione della modifica in itinere della scheda del tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” da parte degli uffici della Commissione europea, come indicato nella Decisione di G.R. n. 5 del 11.03.2024;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria prevista per l'annualità 2024 deriva da risorse ordinarie ed è pari a 1,7 milioni di euro, eventualmente integrabili a seguito dell'approvazione della modifica in itinere del piano finanziario del PSR da parte degli uffici della Commissione europea, come indicato dalla Decisione di G.R. n. 5 del 11.03.2024;

4. di procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative al tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” a partire dalla data di pubblicazione del bando sul BURT ed entro il 15 maggio 2024 o altro termine previsto a livello nazionale che sarà immediatamente efficace;

5. di stabilire che la presentazione delle domande di aiuto/pagamento di cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Dichiarazione Unica aziendale (DUA) secondo le disposizioni del decreto del Direttore di Artea n. 140/2015 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A Bando tipo di operazione 10.1.1 annualità 2024
aa01895368d4744ee2032f79e0e44bddef23b7d5107d480a253466ca5124733

ALLEGATO A

Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022 – annualità 2024

Indice generale

1 Descrizione delle finalità del tipo di operazione.....	2
2 Condizioni di ammissibilità.....	2
3 Criteri di selezione delle domande	3
4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili.....	4
5 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni	6
6 Definizione del quadro finanziario	6
7 Competenze amministrative/Disposizioni generali	6
8 Adempimenti procedurali.....	7
8.1 Domanda di aiuto e di pagamento.....	7
8.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi	7
8.3 Fasi del procedimento annualità 2024	8
8.4 Formazione e gestione degli elenchi dei beneficiari	8
9 Condizionalità	8
10 Requisiti minimi	9
11 Causa di forza maggiore.....	9
12 Comunicazione per cause di forza maggiore.....	10
13 Cessione/subentro	10
13.1 Casi generali	10
13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario.....	10
14 Rinunce agli impegni.....	10
ALLEGATO 1	11

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione valorizza il ruolo che le attività agricole e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, in primo luogo attraverso azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione, al mantenimento e incremento del tenore di sostanza organica dei suoli, al contenimento dei fenomeni di desertificazione.

Pertanto è previsto il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie di seminativo sottoposto agli impegni previsti dall'operazione per un periodo inizialmente annuale, prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 2020/2220, in caso di disponibilità finanziaria. Il presente tipo di operazione viene attivato per annata agraria. Per annata agraria si intende, ai fini del presente atto, il periodo intercorrente tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo.

La presente procedura è attivata nelle more dell'approvazione delle modifiche al PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea, pertanto con il presente bando viene consentita la presentazione delle domande di aiuto precisando che la selezione dei beneficiari e la formazione della graduatoria degli ammessi e degli ammissibili a finanziamento è subordinata alla definitiva approvazione delle modifiche del PSR della Toscana 2014-2020.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art.2135 del Codice Civile.

Non sono ammissibili i soggetti già beneficiari dell'intervento SRA03-ACA3 del CSR Toscana 2023-2027.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, per un reato grave in materia di lavoro.

Superficie

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha di seminativo e deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE.

I terreni ritirati dalla produzione non sono ammessi a premio

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Principi	Criteri	Punti
I Presenza di allevamenti aziendali	a) Presenza di una UPZ collegata all'UTE oggetto di domanda con consistenza di stalla pari ad almeno 8 UBA nell'anno precedente alla presentazione della domanda	12
II Zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (ex art.32 del reg. UE1305/2013)	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >60%	10
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona svantaggiata >30% e ≤ a 60%	7
III SITI Natura 2000*	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI natura 2000>50%	8
IV Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000*	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree protette e sir >50%	5
V Zone ZVN	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50%	3
PUNTEGGIO MASSIMO		38

*I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il maggior numero di UBA nell'UPZ che ha dato origine al relativo punteggio. In caso di ulteriore parità, o in assenza di UBA, è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

Gli animali considerati ai fini del punteggio relativo al numero delle UBA sono dati da:

- bovini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)
- ovicapri (censimento di marzo; se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN ed il censimento di marzo non è presente, si utilizza il dato medio restituito da BDN)
- suini (censimento di marzo in BDN)

- equini (media restituita da BDN, 01/01 – 31/12)

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il numero degli animali con cui calcolare le UBA è riferito all'anno precedente la presentazione della domanda stessa. Nel caso di animali acquisiti da altra azienda entro il 15 maggio ma successivamente al 31/12 dell'anno precedente, il richiedente dovrà indicare in domanda il CUA dell'azienda cedente.

4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

Il tipo di operazione per il 2024 prevede l'attivazione di uno dei seguenti impegni finanziabili, alternativi tra loro:

1 - Semina su sodo

5 - Lavorazione minima/Lavorazione a bande

Sulla stessa UTE può essere richiesta una sola delle due azioni previste.

L'impegno è annuale ed è riferito al periodo 15 maggio 2024 – 14 maggio 2025.

Entro il 15 maggio 2024 deve essere presentata la domanda di aiuto che, in caso di ammissibilità, vale anche come domanda di pagamento.

I richiedenti dovranno quindi indicare su quali superfici hanno adottato una delle due pratiche di lavorazione ridotta per le colture che si trovano in campo al 15 maggio 2024, ovvero:

- **colture autunno vernine seminate nel 2023/2024**
- **colture primaverili seminate nel 2024**

Per entrambe le azioni è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno ai sensi della DGR 348/2018. Tale divieto vige nel periodo di impegno 15 maggio 2024 – 14 maggio 2025; il mancato rispetto del divieto provoca una riduzione del premio ed è pesato come per gli altri impegni tenendo conto della gravità, entità, durata dell'inadempienza stessa.

Il richiedente è tenuto alla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino utilizzando il c.d. Quaderno delle Registrazioni disponibile sul S.I. di Artea.

Le operazioni relative alla semina su sodo o lavorazione minima/lavorazione a bande riferite alle suddette semine, se non già registrate, lo devono essere entro 45 giorni dall'inizio dell'impegno, ovvero entro il 1° luglio 2024, a prescindere da eventuali proroghe per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Il dettaglio delle registrazioni obbligatorie ai fini del rispetto e del controllo degli impegni del tipo di operazione 10.1.1 è riportato nell'Allegato 1 al bando; è fatta salva la normativa cogente in materia di registrazioni.

1 - Semina su sodo

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE oggetto di impegno, prevede:

- a) la semina su sodo con utilizzo di seminatrici speciali
- b) il mantenimento in loco dei residui della coltura in precessione a quella seminata su sodo

Sono ammesse le sole fertilizzazioni che non necessitano di lavorazioni del terreno o le fertilizzazioni per iniezione.

I terreni ritirati dalla produzione concorrono alla superficie totale su cui calcolare la percentuale di SOI; tali superfici non sono ammesse a premio.

La semina deve essere fatta con il solo uso di seminatrici speciali che consentano la semina su sodo. L'azienda deve essere in possesso di tale macchinario o avvalersi di un contoterzista o di altra azienda che rilasci apposita dichiarazione. La dimostrazione avviene tramite la presenza di uno dei seguenti elementi:

- il possesso del macchinario caricato sul fascicolo aziendale
- la fattura del contoterzista per conto del beneficiario
- la dichiarazione dell'azienda agricola che esegue la lavorazione per conto del beneficiario

I suddetti documenti, o loro eventuali integrazioni, possono avere data successiva al momento in cui la semina su sodo è stata effettuata ma comunque non successiva al 1° luglio 2024.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del pagamento fino all'eventuale esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata dell'inadempienza stessa.

5 - Minima lavorazione/lavorazione a bande

L'impegno, che deve interessare almeno il 20% della superficie a seminativi dell'UTE oggetto di impegno, prevede:

- a) l'adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti: lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm; è ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza
- b) il divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature)
- c) il mantenimento in loco dei residui, eventualmente trinciati, della coltura in precessione a quella seminata con tecniche di lavorazione minima

- d) il divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006

Sono ammesse le sole fertilizzazioni che necessitano di lavorazioni minime del terreno. Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del pagamento fino all'eventuale esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata dell'inadempienza stessa.

5 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONI

Per il 2024 la durata dell'impegno è di un anno. Il premio varia secondo la tipologia di impegno:

- Semina su sodo: 340 euro/ha di seminativo
- Minima lavorazione/lavorazione a bande: 210 euro/ha

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con la misura 11 con i seguenti premi:

- Semina su sodo: 434 euro/ha di seminativo
- Minima lavorazione/lavorazione a bande: 310 euro/ha

E' prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 Condizioni di ammissibilità o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziare per l'attuazione del presente bando per l'annualità 2024 (durata annuale) sono pari a 1,7 milioni di euro.

7 COMPETENZE AMMINISTRATIVE/DISPOSIZIONI GENERALI

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti di misura emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione, stabilite dall'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelle dell'Organismo pagatore, stabilite dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, all'emissione del titolo di pagamento e all'adozione di eventuali provvedimenti di recupero sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 G.R. e s.m.i. e alla delibera di GR n. 389 del 08.04.2024.

8 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

8.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.1 "Conservazione del suolo e della sostanza organica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento nell'ambito del presente procedimento coincidono.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto/pagamento, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "https://www.artea.toscana.it". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

8.2 CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di aiuto/pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale che stabilisce le regole relative alle domande in ambito SIGC.

8.3 FASI DEL PROCEDIMENTO ANNUALITÀ 2024

Presentazione delle domande di aiuto	Dalla pubblicazione del presente atto sul BURT fino 15 maggio 2024, salvo proroghe nazionali immediatamente efficaci
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 30.09.2024

La durata dell'impegno è pari a 1 anno a partire dal 15/05/2024 e fino al 14/05/2025 compreso, anche nel caso in cui a livello nazionale sia stabilita una data successiva al 15 maggio 2024 per la presentazione delle domande.

8.4 FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base ai requisiti di accesso, ai principi di selezione, alle modalità di calcolo del sostegno e alle risorse disponibili
- l'individuazione delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento

L'elenco di cui al punto a) deve contenere tutti i dati necessari ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e in particolare:

- denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)
- la data e il numero di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno;
- il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
- l'importo richiesto.

Gli elenchi di cui ai punti b) e c) al fine di assicurare la tutela della riservatezza dei partecipanti non beneficiari di contributi e in applicazione delle "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali" approvate con decreto dirigenziale 10593/2023 contengono i seguenti dati:

- la data e il numero di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
- il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
- l'importo richiesto.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it).

9 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del

regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e dalla delibera di GR n. 730/2020: “Delibera di GR n. 631/2019 -Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 - Sostituzione allegato A” s.m.i.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza in base alle disposizioni nazionali e regionali.

10 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.15 e dell'allegato 4 del D.M. 10 marzo 2020: “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e alla delibera di GR n.1598/2020: “Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati”.

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza.

11 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

12 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

13 CESSIONE/SUBENTRO

13.1 CASI GENERALI

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

È ammesso il solo subentro totale. Il subentro totale si riferisce alle superfici: non esiste la possibilità di trasferire dei "diritti" legati al regime di aiuto.

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo;
2. l'azienda/le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto/pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

13.2 SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la domanda di pagamento può essere pagata agli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.

14 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatte salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa.

ALLEGATO 1

In assenza di interventi di fertilizzazione sulla SOI non sussiste alcun obbligo di registrazione, ai fini del rispetto degli impegni del tipo di operazione, relativo alle fertilizzazioni, neanche per il magazzino.

Le registrazioni obbligatorie sono riferite alla SOI (superficie oggetto di impegno).

Registro di magazzino	Registro delle operazioni colturali/utilizzo fertilizzanti
Adozione di tecniche di Semina su sodo Obbligo di registrazione dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazione del terreno/interramento	Adozione di tecniche di Semina su sodo <i>Lavorazioni del terreno</i> • Tipo di intervento: semina - Specificare su sodo • superficie interessata • disponibilità macchina (tipo possesso) • tipo macchina (seminatrice per semina su sodo) Nel caso di noleggio/prestito: inserire CF del proprietario <i>Distribuzione dei fertilizzanti</i> • Superficie trattata • Prodotto utilizzato • Quantità utilizzata • Modalità di distribuzione • Macchina utilizzata NB: ammesse le sole fertilizzazioni che non necessitano di lavorazioni del terreno o le fertilizzazioni per iniezione

Registro di magazzino	Registro delle operazioni colturali/utilizzo fertilizzanti
Adozione di tecniche di Minima Lavorazione e/o di tecniche di Lavorazione a bande Obbligo di registrazione dei fertilizzanti consentiti che non necessitano di lavorazioni che invertano gli strati del suolo e che non superino i 20 cm. di profondità	Adozione di tecniche di Minima Lavorazione e/o di tecniche di Lavorazione a bande <i>Lavorazioni del terreno effettuate</i> • Tipi di intervento: lavorazioni preparatorie alla semina, semina, etc • Specificare con la tecnica di minimum -tillage • superficie interessata • disponibilità macchina (tipo possesso) • tipo macchina (erpice etc...) Nel campo note scrivere la profondità di lavorazione <i>Distribuzione dei fertilizzanti</i> • Superficie trattata • Prodotto utilizzato • Quantità utilizzata • Modalità di distribuzione • Macchina utilizzata NB: ammesse le sole fertilizzazioni che necessitano di lavorazioni minime del terreno

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**